CLXVI. SEDUTA

GIOVEDÌ 10 MARZO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Comunicazioni della Presidenza per l'interpretazione del Regolamento:

BOSCO-LUCARELLI . . . . . *Pag.* 5850
PRESIDENTE 5850

Congedi 5849

Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Ritiro) 5850

Disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A) (Seguito della discussione):

PERSICO, *relatore* 5862, 5879, 5882
PRESIDENTE 5863, 5870
BOSCO. 5864, 5871, 5879
JANNUZZI 5865
SALOMONE 5867
AZARA 5868, 5872, 5883
SANNA RANDACCIO 5869, 5870
BISORI 5871
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 5872, 5877, 5883
ZOTTA 5875
CONTI 5876
CONCI 5881

Interpellanze (Sullo svolgimento):

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5862

Interrogazioni:

(Annunzio) 5884

(Svolgimento):

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5851, 5852, 5857
BUONOCORE . . . . . *Pag.* 5851
MASSINI 5853
LUCIFERO 5858
LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 5859, 5862
VOCCOLI 5859
DE LUCA 5862

Relazioni (Presentazione) 5849

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Carboni per giorni 3, Farioli per giorni 2, Zoli per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità della deliberazione presa dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre scorso, il senatore Varriale ha presentato, a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1209)

nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere), una nuova relazione sul disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile » (139).

Comunico altresì che il senatore Sanna Randaccio ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (terzo provvedimento) (275).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. I relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno. il primo nella seduta di sabato prossimo, l'altro in una delle sedute successive.

Ritiro di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Romano Antonio, con lettera in data odierna, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge da lui presentato « Aggregazione dei comuni di Florestella e Santa Domenica Vittoria al mandamento di Randazzo » (258)

Comunicazioni della Presidenza per l'interpretazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, da me fatta nella seduta del 10 febbraio scorso, di comunicare al Senato il parere della Giunta per il Regolamento sulla questione concernente i poteri della Giunta consultiva per il Mezzogiorno e l'interpretazione e applicazione da darsi all'articolo 21 del Regolamento del Senato, comunico che la Giunta per il Regolamento ha preso in esame nella riunione di ieri 9 marzo tale questione, da me deferitale. Su relazione del senatore Persico, la Giunta per il Regolamento ha riaffermato che la Giunta per il Mezzogiorno ha carattere puramente consultivo e che pertanto ad essa non spettano i poteri delle Commissioni permanenti, compreso quello di invitare nel proprio seno i Ministri, e che per la corretta interpretazione dell articolo 21 spetta esclusivamente al Presidente del Senato di stabilire — nei limiti dei suoi poteri discrezionali — quali siano i disegni di legge particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, sui quali la Giunta per il Mezzogiorno debba dare il proprio parere.

BOSCO LUCARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI. Come presidente della Giunta del Mezzogiorno, pur dichiarando di aver la maggiore stima e deferenza per l'illustre Presidente del Senato e pur avendo la maggior deferenza per la Giunta del Regolamento, mi riservo di convocare la Giunta del Mezzogiorno per notiziarla al riguardo, perchè se la Giunta del Mezzogiorno deve essere una cosa seria, essa deve essere messa in condizione di collaborare con il Governo e col Parlamento per quella che è una maggiore e migliore applicazione delle leggi nell'interesse del Mezzogiorno, e pur avendo una funzione semplicemente consultiva, non deve essere una burla. La Giunta del Mezzogiorno ha già avuto l'onore di ricevere ministri che, spontaneamente, vi sono venuti a riferire sui provvedimenti che riguardano il Mezzogiorno ed anche recentemente l'onorevole Tremelloni aveva promesso di ritornare per dare i chiarimenti possibili.

Non intendiamo svolgere una azione che comunque possa intralciale l'opera parlamentare, ma intendiamo far sentire la nostra voce in tempo opportuno prima che si abbiano a prendere provvedimenti, perchè essi siano adeguati alle aspirazioni ed ai bisogni del Mezzogiorno.

Il Mezzogiorno non è il Mezzogiorno di quaranta anni fa; esso ha una coscienza propria e saprà farla rispettare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Bosco Lucarelli; gli faccio presente che dalla Presidenza saranno accolte le deduzioni della Commissione, tuttavia tengo ad assicurarlo che la Giunta per il Regolamento non ha fatto altro che procedere a una

semplice interpretazione dell'articolo 21 dell'attuale Regolamento. Ciò significa che potranno essere presentate delle proposte per procedere a delle modificazioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la interrogazione del senatore Buonocore al Ministro dell'interno per sapere « se non creda urgente provvedere ad un congruo aumento del contributo all'E C A. di Napoli ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La situazione del fondo di bilancio destinato al finanziamento degli enti comunali di assistenza non ha consentito di effettuare per il periodo invernale assegnazioni in misura superiore a quelle già erogate come contributo ordinario durante lo stesso periodo dell'anno decorso, come certamente sarebbe stato nei voti. Pertanto al Prefetto di Napoli sono stati assegnati dal primo novembre dello scorso anno 32 milioni di lire mensili lasciando al Prefetto stesso la facoltà di ripartirli tra le E C. A. provinciali

Recentemente, in considerazione delle speciali esigenze prospettate al Ministero dell'interno, è stato assegnato il contributo straordinario di 15 milioni di lire; inoltre sono stati assegnati alla provincia di Napoli, dal Comitato per il soccorso invernale, 170 milioni di lire

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonocore per dichiarare se è soddisfatto.

BUONOCORE. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario. Anzitutto io debbo precisare che la concessione dei 170 milioni non è stata fatta all'Ente comunale di assistenza di Napoli ma è stata fatta al Prefetto perchè potesse essere erogata a favore dei disoccupati Il Prefetto poi ha creduto di conferire all'Ente comunale di assistenza l'incarico della distribuzione Resta la questione che ha mosso il benemerito presidente dell'Ente comunale a dare le dimissioni, e cioè la mancata integrazione del bilancio perchè non è possibile fare sul serio una assistenza con i fondi a disposizione. Badi, onorevole Sottosegretario, che ad ogni povero l'Ente comunale di assistenza non può dare più di 900 lire mensili: il che è mortificante tanto per chi le dà, quanto per chi le

Ora io ho la convinzione che la burocrazia del Ministero mostri della ostilità verso l'Ente comunale di Napoli e lo desumo anche dalle parole che il collega onorevole Riccio ha adoperato nella interrogazione che segue e di cui è stato rinviato lo svolgimento.

RICCIO. È così, è così!

BUONOCORE. Prendo atto della conferma. La burocrazia ministeriale ha negato e nega ciò che è necessario per i bisogni di Napoli, col pretesto della pletora di personale, mentre esso è diminuito sensibilmente per dimissioni e licenziamenti.

Ora io vorrei pregarla, onorevole Sottosegretario, affinchè voglia portare la sua personale, particolare attenzione su questo argomento, senza fidarsi troppo di quanto le viene esposto dall'ufficio competente. Io sono certo che ella, esaminando personalmente la richiesta del presidente dell'Ente comunale di assistenza, la accoglierà in pieno, riconoscendola giusta ed equa anche dal confronto con le somme concesse a Milano e altrove.

Mi lasci sperare che ella vorrà accogliere il mio consiglio e la mia preghiera, senza che io sia costretto a tornare sull'argomento

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue dell'onorevole Riccio, d'accordo col Governo, è rinviata ad altra seduta.

Seguono all'ordine del giorno due interrogazioni, attinenti allo stesso argomento La prima è degli onorevoli Veroni e Berlinguer, al Ministro dell'interno: « sull'intervento delle forze di polizia nel conflitto sindacale fra la Società „ Cartiere meridionali " e i lavoratori di Isola Liri »

La seconda è presentata dai senatori Massini, D'Onofrio, Fiore, Proli e Minio, al Ministro dell'interno: « per conoscere quali sono le gravi ragioni che hanno indotto le Autorità a concentrare a Isola Liri ingenti forze di polizia armate di mitra, motorizzate e munite perfino di carri armati, per intervenire in una vertenza sindacale che si svolgeva in una delle locali cartiere, causando circa 40 contusi e

feriti, di cui 7 gravi, tuttora all'ospedale, colpiti nell'interno dello stabilimento dai colpi d'arma da fuoco sparati dalla strada ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a queste interrogazioni.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per una questione di licenziamento era in atto da qualche tempo a Isola Liri una agitazione tra quella Cartiera e i suoi operai, che il 14 febbraio sboccò nella occupazione dello stabilimento

L'occupazione appariva movimentata ma, stante anche la vigilanza esterna della forza pubblica, non aveva dato luogo ad incidenti La mattina del 17, invece, improvvisamente suonarono le sirene dello stabilimento, provocando l'accorrere sul piazzale antistante al medesimo di molti operai del posto, e di molta popolazione, sino a raggiungere una massa di alcune migliaia di persone, urlanti e minacciose.

Pretesto a tale azione — che data la sua rapidità appare evidentemente preordinata — era la presenza di quattro carabinieri all'imbocco di un certo tunnel collegante l'esterno con l'interno dello stabilimento stesso; presenza intesa a completare la sorveglianza esterna, di cui ho detto, volutamente interpretata come inizio di un tentativo di invasione dello stabilimento da parte della forza pubblica.

Gli incidenti che ne derivarono, sono noti. Ecco comunque come essi risultano dalle relazioni dell'inchiesta eseguita.

Le forze di polizia che erano dislocate lungo l'ampio perimetro della cartiera, a seguito del concentramento della folla, furono per misura prudenziale fatte riunire in un piazzale che fronteggia da una parte la Caserma dei carabinieri e dall'altra il muro di cinta della Cartiera stessa. A questo punto i funzionari di pubblica sicurezza, al fine di evitare incidenti, invitarono i componenti delle Commissioni interne di fabbrica, sia del Fibreno che delle Cartiere meridionali, a svolgere opera persuasiva nei confronti della popolazione, perchè sgombrasse il piazzale onde ristabilire il traffico per Sora che ne era ostruito.

Ogni tentativo fu però vano. Allora (allora soltanto) le forze di polizia sgombrarono di forza lo stradale, senza tuttavia fare uso di armi nè di sfollagente e ristabilirono in qualche modo il traffico verso Sora. Senonchè la folla, incalzata ed eccitata, si spinse subito di nuovo contro le forze di polizia mentre dall'interno dello stabilimento si lanciavano sulla strada, a 200 metri dietro la massa dei dimostranti, verso Isola Liri inferiore, tronchi d'albero del diametro di circa 40 cm. e della lunghezza di 7 metri; tronchi subito impiegati a costruire blocchi stradali insieme ad un autocarro pesante carico di cemento, che dirigevasi verso Frosinone e che venne all'uopo sequestrato.

Due altri blocchi venivano contemporaneamente formati con due autocorriere (di cui venivano bucati i pneumatici), con tralicci di ferro trovati ai margini della strada, in direzione di Sora, a circa 100 metri di distanza l'uno dall'altro, e a 300 metri dal primo blocco stradale.

Malgrado che la popolazione, addensatasi nel piazzale antistante la caserma, apparisse sempre più minacciosa, i funzionari e gli ufficiali dei carabinieri, soltanto quando ogni opera persuasiva apparve vana, si decisero a caricare la folla e a far uso degli sfollagente. Durante la colluttazione dall'interno della fabbrica, si iniziò una fitta sassaiola contro agenti e carabinieri, alcuni dei quali rimasero contusi; come pure rimasero contusi alcuni dimostranti a contatto con le forze di polizia.

Fino a questo momento, erano le ore 8, non fu fatto uso, in modo assoluto, di armi

Sgombrata, sia pure parzialmente, la strada, le forze di polizia, avuta notizia della costituzione dei blocchi stradali, di cui ho detto, e contemporaneamente dell'imminente arrivo dei rinforzi partiti alle 7,30 da Frosinone, si portarono in parte in direzione di Isola Liri inferiore per rimuovere il blocco stradale ivi esistente, senza però riuscirvi per la presenza di numerosa folla (volutamente formata in prevalenza da donne e bambini) che ostacolò ogni operazione.

Frattanto giungevano 3 autocarri dei carabinieri del Battaglione Mobile « Lazio » al comando di un capitano il quale, notato un primo blocco stradale, fermava la colonna e con 10 uomini si avvicinava allo stesso intimando

di rimuoverlo. Al riguardo occorre rilevare che erano stati tesi fili metallici col criminoso intento di arrecare offesa mortale agli uomini della forza pubblica autotrasportata

Sopraggiungeva, immediatamente dopo, anche un funzionario con 35 agenti di pubblica sicurezza autotrasportati, e, come i carabinieri, venivano accolti dalla folla con urla, fischi e minaccie.

Il funzionario ed il capitano dei carabinieri ordinarono allora di caricare con gli sfollagente al fine di rimuovere il blocco e riunirsi alle altre forze di polizia già in luogo.

Fu in quel momento che dall'interno dello stabilimento squadre di operai, servendosi di materiale che era stato precedentemente accumulato dietro il muro di cinta, iniziarono un fitto lancio di sassi, rottami di ferro, di legna, pezzi di vetro ed altro, mentre un operaio impiegava un artifizio lacrimogeno, e da altri si esplodevano colpi di arma da fuoco

Di fronte a tale situazione, tentando la folla di sopraffare carabinieri ed agenti, fu a questi necessario impiegare artifizi lacrimogeni

Anche questo mezzo non sortì però effetto, anzi i dimostranti maggiormente si accanirono nel lanciare rottami di ferro e grosse pietre cosicchè la forza di polizia fu costretta a sparare alcune raffiche a scopo intimidatorio.

Alcune pallottole probabilmente di rimbalzo raggiunsero la lamiera del cancello dello stabilimento dietro il quale si trovavano alcuni operai che di conseguenza rimasero feriti È chiaro, dunque, che non fu sparato contro la folla che minacciava di fronte le forze di polizia, ma, come sopra detto, a scopo intimidatorio — chè, se si fosse voluto sparare contro gli operai che si trovavano nello stabilimento, sarebbe stato sufficiente salire sui quattro autocarri di cui in quel momento si disponeva in loco, e le vittime sarebbero state numerosissime — che solo incidentalmente pochi colpi raggiunsero i cancelli perforando la lamiera e ferendo sette operai: che sulla collina soprastante lo stabilimento, contrariamente alle affermazioni di certa stampa, trovavansi elementi della popolazione civile e nessun agente, che del resto non avrebbe potuto essere colà inviato perchè sarebbe rimasto isolato.

Solo dopo i colpi, di cui ho detto, la folla si disperse e si poterono rimuovere i blocchi stradali Dopo aver presidiato gli accessi allo stabilimento e aver proceduto all'arresto dei quattro dei principali responsabili dell'accaduto, avuto sentore, per dichiarazione di operai non aderenti all'agitazione riusciti ad allontanarsi dallo stabilimento, che dall'interno sarebbe stata immensa la corrente elettrica nel reticolato soprastante il muro di cinta e nei cancelli di ingresso, allo scopo di impedire eventuali azioni di polizia, fu ritenuto necessario inviare mezzi corazzati al fine di sfondare i cancelli e penetrare nello stabilimento dove mille operai, asserragliati e in continuo stato di offesa, costituivano un grave pericolo per l'ordine pubblico

Alle ore 15,30 giunse sul posto il comandante dell'autocolonna corazzata «Legione Lazio» che, previa intesa col questore e col comandante del Gruppo carabinieri, già sul posto, tentava ancora una volta di indurre gli operai ad abbandonare la resistenza e ad uscire dallo stabilimento

Furono concessi agli stessi trenta minuti di tempo, dopo di che essi uscivano dalla fabbrica che veniva subito occupata e presidiata. Nell'interno vennero trovate armi ed altro materiale offensivo.

Nell'azione rimanevano contusi quattordici carabinieri, un ufficiale di polizia e nove agenti di pubblica sicurezza e feriti sette operai, di cui uno abbastanza gravemente, ma attualmente fuori pericolo

Dei dimostranti, quindici furono i denunciati all'autorità giudiziaria, due dei quali in istato di arresto.

Con che pare essersi risposto ad entrambe le interrogazioni e quindi dimostrato non esservi provvedimenti da prendere

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massini per dichiarare se è soddisfatto.

MASSINI. I fatti avvenuti a Isola Liri sono troppo gravi e il racconto, le giustificazioni, le spiegazioni date dall'onorevole Marazza, che, naturalmente, gli sono state fornite dai suoi funzionari, sono troppo lontane dalla verità per poterci dichiarare soddisfatti.

Intanto, bisogna cominciare col sottolineare il fatto che i lavoratori sono costretti sempre

ad entrare in lotta per impedire i licenziamenti ingiustificati. Lo prova il fatto che su 1.500 operai dello stabilimento, di ambo i sessi, si erano preventivati 250 licenziamenti qualche mese prima, e poi questi licenziamenti si erano ridotti a 50. Questo sta a provare che i 250 licenziamenti, motivo di irritazione, di dolore in mezzo a questi lavoratori, potevano essere evitati fin dal principio e quindi poteva essere evitato questo malcontento dei lavoratori

Bisogna anche notare, per sottolineare la gravità dei fatti avvenuti, che le Cartiere Meridionali a Isola Liri sono l'unica fonte di gnadagno per tutta la cittadina, perchè questi 1 500 lavoratori, con i loro familiari, rappresentano la grandissima maggioranza della popolazione stessa. Licenziare dei lavoratori da questa fabbrica significa affamare una parte notevole di tutto il paese.

Quindi, il motivo di questa agitazione, che era artificioso e falso, non era inevitabile. Naturalmente, non potendosi ottenere i licenziamenti, sono stati affissi i manifesti per la serrata e gli operai hanno creduto bene di non lasciarsi serrare, rimanendo nello stabilimento. Quando oltre 1000 operai sono rimasti nello stabilimento, nella città, della popolazione, sono rimaste le donne, sono rimasti i bambini, sono rimasti i vecchi, ed è su questi che la polizia si è accanita.

L'occupazione dello stabilimento è avvenuta il 15: fino al 17 non è avvenuto niente; poi — l'onorevole Marazza dice « improvvisamente » — hanno suonato le sirene, hanno suonato le campane; ma non erano certo impazziti questi lavoratori! Se erano stati calmi due giorni e mezzo, avrebbero continuato ad esserlo, senza un fatto nuovo. E il fatto nuovo è questo: che ordini superiori, che non avrebbero mai dovuto essere impartiti, hanno portato al tentativo di penetrare con la forza nell'interno dello stabilimento, da parte della Forza pubblica, operazione questa che si è fatta di notte; non si è aspettato neanche l'alba per fare questo tentativo e non si è tentato di scavalcare il cancello e le mura, ma si è adoperato un sotterraneo, un accesso comune ad altro stabilimento, per entrare in quello occupato. Ed essendo notte, i lavoratori si sono impressionati ed hanno dato l'allarme. Chi rispose a questo allarme? Ha risposto tutta la rimanente popolazione composta, come ho detto prima, di donne, di bambini, di vecchi, che sono stati fatti segno immediatamente, prima di qualunque altra cosa, a maltrattamenti. Qui si chiamano sfollagente, ma bisogna chiamarli manganelli, perchè rompono la testa, rompono le braccia: non sono degli sfollagente, ma degli sfolla-popolazione perchè rischiano di mandare i dimostranti al cimitero.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non in questa occasione.

MASSINI. Questa resistenza della popolazione, in grandissima maggioranza composta di donne e bambini, poteva essere contenuta ben altrimenti con una polizia meno male intenzionata, meno asservita, non all'ordine pubblico, ma al volere e agli interessi dei proprietari delle cartiere. Quindi bisogna dir subito che senza questo tentativo notturno di penetrare negli stabilimenti non sarebbe avvenuto niente, tanto più che c'erano già delle trattative in corso e i responsabili sindacali, che sono stati poi arrestati come istigatori, stavano trattando e stavano facendo in modo di risolvere pacificamente questa vertenza sindacale. Non si è voluto fare questo e qui è la grave responsabilità, questo è il punto fondamentale che bisogna tenere presente: senza il tentativo di penetrazione notturna per occupare lo stabilimento e cacciarne le pacifiche maestranze, non sarebbe avvenuto nulla.

Ora, dalla narrazione dell'onorevole Marazza sono sparite le armi da fuoco che sarebbero state adoperate, mentre tutta la stampa di destra, in quei giorni, parlava di feriti di arma da fuoco, come se la sparatoria fosse stata la risposta ad un'altra sparatoria che non c'è mai stata. È evidente che gli operai, vedendo le proprie madri, le proprie sorelle, battute selvaggiamente dalla Polizia, hanno tirato qualche sasso, ma chi non avrebbe fatto questo? E poi perchè si è sparato dalla strada all'interno dello stabilimento, quale motivo assolutamente indispensabile c'era di far questo? La Polizia non era stata aggredita dagli operai dello stabilimento, non erano stati tirati che pochi sassi; e chi vi parla è stato sul posto e mentre ha visitato uno per uno i feriti

dalle pallottole « di rimbalzo », come ha detto l'onorevole Marazza, e, come adesso vedremo, per quanto ne avesse domandato agli ufficiali superiori e subalterni dei carabinieri lì presenti e a tutte le autorità, non ha visto un ferito della forza pubblica.

Allora si parlava anche di colpi di arma da fuoco; adesso ci si limita ai sassi e ad altri corpi contundenti. Non ho potuto trovare neanche un ferito da parte della forza pubblica, mentre qui abbiamo l'elenco nominativo di 35 persone contuse gravemente dai cosiddetti sfollagente e da colpi di calci di fucile e risultano sette feriti, tutti gravemente, da arma da fuoco.

Lei, onorevole Marazza, non si è interessato di vedere lo stato di questi feriti, quali sono le ferite. Una pallottola di quelle cosiddette di « rimbalzo » ha traforato tutte e due le gambe ad un lavoratore, un'altra ha forato completamente una mano ed una gamba, fuoruscendone Ma queste sono pallottole blindate che non si sono mai usate nè contro i tedeschi nè contro i fascisti e che ora si usano contro i lavoratori, contro gente che chiede solo di guadagnarsi il pane. Tutti i feriti da arma da fuoco lo sono stati gravemente: uno mentre era sdraiato è stato colpito da una pallottola che, entrata nel calcagno, ha attraversato la gamba per più di un metro. Sono pallotole di « rimbalzo » quelle che hanno sfondato la lamiera spessa quasi un centimetro del cancello di entrata? E ciò non è accaduto per una sola pallottola, ma per circa dieci, oltre a quelle che non sono riuscite a perforare la lamiera perchè, prendendola di striscio, hanno lasciato profonde abbozzature.

Questi sono i proiettili adoperati, senza nessun motivo, selvaggiamente, dall'esterno all'interno.

Si è detto che quelli che stavano nell'interno dello stabilimento hanno tirato bombe lacrimogene: ma chi gliele dava agli operai?

La verità è che sono state lanciate dalla polizia nello stabilimento, prima e durante la sparatoria, parecchie bombe lacrimogene; quattro sono esplose, le altre no, ed un operaio, che evidentemente le aveva adoperate durante la guerra, le avrà ritirate all'

Io capisco che di fronte alla gravità dei fatti l'autorità deve cercare di accumulare più o meno bugie, per tentare di giustificare il malfatto; ma non tiriamo fuori nè fili spinati, nè tronchi d'albero, perchè non c'era nessun Achille che potesse abbracciare i tronchi d'albero; e tanto meno non parliamo di corrente elettrica.

Il giorno 21 sono venuti i fotografi che hanno preso i rottami della fonderia e li hanno sparsi nel piazzale per fotografarli e un operaio è stato cacciato via dal maresciallo dei carabinieri e dai fotografi che volevano in quel modo procurarsi fotografie tendenti a far vedere chissà quale battaglia ci fosse stata. Quindi niente fili spinati, nè armi da fuoco, niente corrente elettrica: per spostare quei fili si sarebbero dovuti rimuovere dei fili recanti tremila wolts di corrente ed è facile immaginare che nessuno li tocca dove stanno. Ed anche i blocchi stradali sono stati fatti dopo che si sono avute le bastonature della polizia, per impedire la corsa alle camionette della Celere che facevano pericolose evoluzioni, avanti ed indietro ed a zig-zag, nell'unica strada, fiancheggiante lo stabilimento in parola Questa è la verità, onorevole Marazza. Senza questo intervento terroristico, fazioso, ingiusto della Polizia, che avrebbe potuto, anzi dovuto, comportarsi molto ma molto meglio, non sarebbe avvenuto niente: noi abbiamo invece sette od otto lavoratori che rimarranno danneggiati per tutta la vita da queste pallottole di « rimbalzo ». Ce n'è uno che non ha ricevuto alcuna pallottola e di cui ho qui il nome ed il cognome, il quale ha allungato la mano per cercare di ripararsi dal colpo di uno sfollagente ed ha ricevuto una calciata di fucile che gli ha rotto un braccio in due parti e l'ho visto io, personalmente, con il braccio ingessato: una carezza, come si vede, molto persuasiva!

Ora voi vedete bene che quello che si è svolto a Isola Liri è una cosa molto grave, tanto più grave e tragica per il fatto che poteva essere evitata completamente con un po' più di calma e sangue freddo, pensando che l'ordine pubblico si mantiene in altro modo; ed è ancora tanto più grave che questi sistemi comincino ad essere generalizzati e cominino ad essere usati anche qui a Roma. È di

questo lunedì una serrata improvvisa di uno stabilimento meccanico di circa 600 operai: gli operai ne sono venuti a conoscenza solo a mezzo della « Celere » che, esageratamente numerosa, era per le strade adiacenti forzandoli a tornare indietro, senza altro preavviso Questi sistemi vanno purtroppo generalizzandosi e ci si domanda seriamente dove si vuole arrivare con questi metodi e quali sono le vere intenzioni di coloro che sono i responsabili di questo agire. i responsabili — diciamolo francamente — di questa politica.

E ciò valga per il resto, onorevole Marazza! Lei ha parlato di istigatori; ma i dirigenti sindacali debbono o non debbono dirigere le agitazioni? Se essi debbono dirigerle, gli organizzatori sindacali sono tutti istigatori, a cominciare da me che sono il segretario responsabile della Camera del lavoro di Roma I dirigenti sindacali non sono istigatori e anzi, nella fattispecie, debbo dire che il segretario della Camera del lavoro di Isola Liri ha avuto perfino i fischi degli operai perchè ha tentato l'accordo: accordo che era il massimo che si poteva fare in quel momento e che i lavoratori pur tuttavia non si sentivano di applicare, perchè accettava, sia pur parzialmente, i licenziamenti. Questo era l'« istigatore » sindacale di Isola Liri, ora in stato d'arresto, anche per reato di oltraggio. Si continua ad agire come al bel tempo fascista (l'onorevole Marazza lo ricorderà e lo ricordo anche io). prima si era ben bene bastonati e poi si veniva denunciati per oltraggio!

Vogliamo rinnovare questi sistemi? Io penso di no. Penso che sia una vergogna per la nuova democrazia trattare così i lavoratori e i dirigenti sindacali, arrestati arbitrariamente, selvaggiamente ed inutilmente feriti, mentre nessun agente della forza pubblica è stato ferito, nessuno, direi quasi, neanche contuso, perchè non me ne hanno mostrato alcuno per quanto ripetutamente e cortesemente richiesto. Quindi, onorevole Marazza, quali conclusioni ne dobbiamo trarre?

Ognuno comprende, e penso che i colleghi di tutti i settori del Senato consentano, che questi fatti che sto rimettendo nella loro giusta luce, superano il valore di una interrogazione parlamentare. Bisogna proprio parlarci chiaro, fare che questi fatti non debbano più ripetersi ed i responsabili di questi fatti debbono essere puniti. O c'è eccesso di zelo e malvagità da parte dei dirigenti immediati ed il Governo, per scindere la sua responsabilità, deve fare immediatamente una inchiesta severa sui massacratori del popolo e dei lavoratori; o, viceversa, si tratta di ordini dall'alto i cui esecutori diretti rispondono ad un'applicazione della politica del Governo, ed anche in questo caso, e soprattutto in questo caso, bisognerà avere la franchezza di dire dove si vuole arrivare e che cosa si vuole fare dei lavoratori italiani.

Quindi io mi permetto di trarre qualche breve conclusione: senza l'intervento subdolo, insidioso, ingiustificato della forza pubblica non sarebbe avvenuto nessun incidente. La repressione è stata più che esagerata, inutile, voluta per spaventare, terrorizzare quella popolazione e disorganizzare i lavoratori. Gli arresti avvenuti sono completamente ingiustificati tutti gli arrestati sono stati bastonati, schiaffeggiati alla presenza di tutta la popolazione: essi dovrebbero essere immediatamente rimessi in libertà.

Vediamo un po', onorevole Marazza, se non possiamo dare una medaglietta al valore a quel maresciallo Vaccaro, se non se l'è potuta conquistare in qualche altro combattimento un po' più rischioso! Si fa presto a conquistare delle medaglie quando si lotta e si spara contro una popolazione inerme, contro dei lavoratori che manifestano per assicurarsi una continuità di lavoro e di pane, e che per questo vengono chiamati canaglie da mettere a posto, ed i dirigenti vengono definiti sobillatori e peggio.

Quindi io penso che questi fatti ci debbano far riflettere, debbano assolutamente farci porre un problema molto preciso, che va al di sopra e al di fuori di questa semplice interrogazione: questa politica, questi sistemi di repressione vanno cambiati, vanno soppressi. Bisogna trattare altrimenti i lavoratori in lotta per le loro vertenze sindacali; non bisogna schierare sempre la Polizia dalla parte del padrone, come è avvenuto ad Isola Liri, e come sta avvenendo a Roma. Bisogna in modo assoluto che la forza pubblica si ricordi che de-

ve tutelare l'ordine in senso nazionale e non in senso fazioso a favore del padrone.

Quindi chiedo che i fatti avvenuti vengano più precisamente appurati di quel che non risultino all'onorevole Marazza; che dei provvedimenti seri vengano presi; che, soprattutto, il Governo debba impegnarsi, con una esplicita dichiarazione, che simili tragici incidenti non abbiano a ripetersi, perchè ciò, veramente, è assolutamente il contrario di quello che deve fare la nuova democrazia italiana, di quello che i lavoratori sperano ed attendono dalla Repubblica e dalla sua nuova Costituzione.

Purtroppo questi fatti non sono più nè ignorati nè isolati e quindi non è esagerato dire che la responsabilità non è più degli esecutori diretti, bensì risale al Governo, al Ministero dell'interno. E finchè il Ministero dell'interno non ci avrà dimostrato che questi sistemi verranno abbandonati, completamente cambiati, io non posso dichiararmi soddisfatto della spiegazione avuta circa i luttuosi fatti di Isola Liri, con il fervente augurio che questi non debbano mai più ripetersi. *(Applausi da sinistra).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Lucifero, al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per accertare la fondatezza delle ripetute accuse di scorrettezza rivolte all'Amministrazione comunale di Venezia anche dalla stampa, e per assicurare, se del caso, l'ordinato svolgersi di quell'attività municipale».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* All'amministrazione comunale di Venezia, notoriamente comunista...

TONELLO. Non è vero! Quella amministrazione è formata da socialisti, da comunisti, da democratici cristiani ed anche da repubblicani.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Allora preciserò: all'amministrazione comunale di Venezia, social-comunista, capeggiata da un sindaco comunista, un giornale di Padova, la « Gazzetta Veneta », nel suo numero del 1° febbraio ha rivolto l'accusa di avere — con deliberazione di Giunta adottata in via d'urgenza il 28 dicembre — messo a disposizione del sindaco per fini di beneficenza il provento (già destinato ad un cessato Comitato di emergenza) di un sopraprezzo applicato sulle tessere d'ingresso al Casinò municipale a sollievo della disoccupazione.

Secondo tale giornale, infatti, una simile delibera — oltrechè illegittima — era tale da prestarsi ad ogni genere di abusi, sul solco di altri abusi già commessi e nel clima di una patente noncuranza dei diritti dei cittadini.

Sta invece di fatto che, quanto meno sulla scorta degli elementi finora in possesso della autorità governativa, all'Amministrazione comunale di Venezia può unicamente muoversi l'appunto di eccedere nel sistema delle deliberazioni di Giunta, adottate appunto in via di urgenza con i poteri del Consiglio ed in quello di dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni del Consiglio.

La Prefettura, però, e la Giunta provinciale amministrativa hanno al riguardo sempre esercitato il più rigoroso controllo elevando formali rilievi, sempre che occorresse, sollecitando elementi integrativi, interpellando gli stessi organi deliberanti (Giunta o Consiglio) e addirittura rinviando provvedimenti ritenuti non conformi agli interessi del Comune: tra questi vi è, ad esempio, quello importantissimo relativo all'adozione del regolamento speciale della gestione in economia del servizio Imposte di consumo, che, comportando non consentibili premi di cointeressenza al personale ha spiegabilmente posto questo in agitanale, ha spiegabilmente posto questo in agitazione; tra questi v'è ancora quello relativo ad un mal congegnato ed onerosissimo sistema di anticipazioni ad una Cassa piccoli prestiti ai dipendenti comunali, e quello relativo ad un ulteriore versamento di 40 milioni a tale « Acnil », ossia alla gestione municipalizzata del servizio trasporti legunari in conto perdite esercizio 1947.

Ed anche il provvedimento combattuto dalla « Gazzetta Veneta », se, all'esame tuttora in corso (venne inviato all'autorità tutoria a fine gennaio) risulterà contrario — come si assume — alla legge ed all'interesse del Comune, non dubiti l'onorevole interrogante che esso

subirà la stessa sorte degli altri che ho accennato.

Insomma non pare doversi oggi provvedere ad altro che ad una sempre più attenta vigilanza, ed in ciò siamo indubbiamente confortati anzitutto dal fatto che una interpellanza, clamorosamente annunciata e discussa in Consiglio comunale sull'argomento, sembra aver lasciato l'interpellante soddisfatto delle ricevute spiegazioni, ma soprattutto da quello che ben quattro rappresentanti della minoranza del Consiglio comunale di Venezia siedono in Parlamento (uno, anzi, in questa stessa Camera) e che da nessuno di essi vennero finora espresse analoghe preoccupazioni.

Il che deve confortare, credo, lo stesso senatore interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per dichiarare se è soddisfatto.

LUCIFERO. Sono profondamente addolorato di dover dare un dispiacere all'onorevole Tonello e, pare, al Prefetto di Venezia. (*Interruzione dell'onorevole Tonello*).

Rispetto l'opinione dell'onorevole Tonello, ma il Prefetto di Venezia, se è un uomo intelligente, dovrebbe sapere che un funzionario non fa di siffatti commenti su quanto avviene in Parlamento.

Ad ogni modo, permetta l'onorevole Tonello che ce la vediamo tra siciliano e calabrese, perchè il sindaco di Venezia è un sicilano ed io sono calabrese. Voi siete degli estranei. (*Ilarità*).

TONELLO. Il sindaco di Venezia è un galantuomo.

LUCIFERO. A me interessa appunto che sia un galantuomo e che sia pubblicamente riconosciuto che la sua amministrazione funziona.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno ha ritenuto di dover sottolineare che quella è una amministrazione social-comunista. Tengo a dichiarare che a me non me ne importa niente. È una amministrazione regolarmente eletta: se funziona bene non c'è nulla da dire, se funziona male, di qualunque colore essa sia, l'autorità tutoria ha il diritto e il dovere di intervenire, anche se il Consiglio di amministrazione è liberale. Anzi soprattutto se fosse tale.

Ma io non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario, perchè egli sostanzialmente non mi ha risposto.

TONELLO. Ha risposto da galantuomo.

LUCIFERO. Caro Tonello, quando l'onorevole Marazza risponde a me nei confronti di una amministrazione comunale social-comunista, risponde da galantuomo; quando risponde al senatore Massini su altre questioni, risponde da scherano. Insomma l'onorevole Marazza è un Giano bifronte rinnovato.

TONELLO. Mi dispiace per la vostra monarchia, ma a Venezia non va.

LUCIFERO. Il Sottosegretario ha parlato di elementi fin'ora in possesso..., di esame tutt'ora in corso..., di formali rilievi che sono già stati fatti a proposito di alcune questioni.... di attenta vigilanza che si deve esercitare... Io intendo contenermi nei cinque minuti che mi spettano, detratti naturalmente i minuti dell'onorevole Tonello che non c'entrano con i miei, e quindi in questa sede non entro nel dettaglio di un « dossier » che sarebbe abbastanza pesante. Dico semplicemente al Sottosegretario che questa interrogazione è stata presentata due mesi fa e che per due mesi l'abbiamo mandata avanti in attesa che gli elementi fossero definitivi e che l'esame in corso cessasse di essere un esame in corso. Non può non destare preoccupazione il fatto che dopo due mesi siamo ancora con un esame in corso, con degli elementi incompleti ecc., per un complesso di questioni, perchè non si tratta soltanto di quella già grave cui ha fatto riferimento l'onorevole Sottosegretario; io gli ricordo che quella deliberazione di giunta, e non di consiglio, cui egli si riferiva, sanava sette mesi dopo una situazione che già da sette mesi si protraeva senza che ci fosse nemmeno la deliberazione di giunta, mentre la competenza era del Consiglio comunale.

Dichiaro pertanto che le ragioni per le quali io ho presentato questa interrogazione non tendevano ad altro che a tranquillizzarci sull'infondatezza, come spero e desidero, di determinate accuse. Tranquillità che non è stata raggiunta. (*Interruzione dell'onorevole Tonello*). Onorevole Tonello, la cosa a lei non

dovrebbe far dispiacere, perchè lei dovrebbe essere il primo a ritenere e sperare che non ci fossero ombre su di una amministrazione che tanto la interessa.

TONELLO. Ed ombre non ci sono.

LUCIFERO. No! Le ombre ci sono, perchè in caso diverso lei griderebbe molto meno. Se lei grida tanto, vuol dire che queste ombre sussistono e ciò sarà dimostrato.

Ad ogni modo io mi dichiaro pienamente insoddisfatto e mi riservo di trasformare questa interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Voccoli, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale: « per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti della Presidenza dei cantieri navali di Taranto, la quale, disinteressandosi della sorte di tutti i lavoratori suoi dipendenti, ha dato ordine perchè la direzione del cantiere abbandoni l'azienda, provocando la giusta reazione della massa lavoratrice e di tutti i ceti della cittadinanza tarantina ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale per rispondere a questa interrogazione

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema di Taranto è duplice: finanziario e sindacale. Cos'ha fatto il Governo per risolvere questi due problemi?

Problema finanziario· Ci volevano, anzi ci vogliono 500 milioni Alla domanda della ditta, che in un primo tempo ne aveva chiesti 200. per la prima volta il F.I.M rispose negativamente. Allora è intervenuto il Ministero del lavoro e con una certa fatica — l'amico Bitossi attore e sperimentatore lo sa bene — il F.I M. concesse un credito di 300 milioni a certe condizioni. I cantieri navali di Taranto non accettarono, cioè non furono contenti delle condizioni e ne posero delle altre in modo che venissero meno determinate garanzie. Allora il Ministero del lavoro è nuovamente intervenuto dicendo: Signori, la cosa è grave per Taranto. È necessario accedere a questa nuova richiesta della ditta e il F.I.M. ha convenuto di concedere 300.000.000 di credito senza le garanzie. Fatti i conti, i 300 milioni sono diventati 400. Allora, nuovo intervento perchè da 300 i milioni fossero portati a 400. Fatti i conti ulteriormente, i 400 sono diventati da qualche giorno 500. Allora, nuovo intervento del Ministero del lavoro — che ormai dal F.I.M. è considerato come uno spettro nero — perchè si arrivi fino a 500 milioni e noi possiamo essere certi che a questo ultimo limite il F.I.M. arriverà. Quindi, la conclusione è questa. Dal punto di vista finanziario il problema è risolto, perchè il F.I.M. darà, *obtorto collo*, come si dice, i 500 milioni, senza le garanzie che aveva richiesto.

Per quanto riguarda il problema sindacale, è da un mese che noi parliamo del problema di Taranto dalla mattina alla sera. Vi sono riunioni, ci sono punti di irrigidimento da una parte e dall'altra, ma speriamo che, nonostante questo irrigidimento, si venga ad un accordo nell'interesse di Taranto, in modo che torni la pace e la collaborazione. E quando c'è pace, collaborazione e milioni le cose vanno sempre bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Voccoli per dichiarare se è soddisfatto.

VOCCOLI. Io prendo atto di quello che ha detto il Sottosegretario La Pira sul problema che si agita a Taranto da tanto tempo per i cantieri navali. Egli ha posto però la questione da un punto di vista finanziario e da un punto di vista sindacale. A me pare che la questione debba essere vista anche e soprattutto da un punto di vista politico.

Abbiamo la fortuna questa sera di avere presenti non soltanto il Sottosegretario La Pira, che è così solerte ed intelligente, e che ha dato veramente — io gli ho dato atto di quello che egli ha detto — molta attività per la soluzione del problema di Taranto, ma anche il Presidente del gruppo ionico-salentino, onorevole Grassi, il quale è a giorno di tutto il complesso problema dei cantieri navali di Taranto. È bene che noi parliamo di questo problema, anche perchè in questa Aula non se ne è mai parlato, mentre se n'è trattato ampiamente nell'altro ramo del Parlamento dove si sono svolte diverse interpellanze e varie interrogazioni; interpellanze e interrogazioni che sono state presentate da uomini che non sono nel campo mio, che non sono

degli oppositori, perchè in questa questione dei cantieri navali sono concordi i rappresentanti di tutti i partiti di Taranto, a cominciare dal democratico cristiano per finire al comunista, al socialista, e persino a Monsignor Arcivescovo. Tutti sanno infatti che in questo problema anche l'Arcivescovo ha detto la sua parola, ha scritto delle lettere pubbliche, di cui potrei darvi lettura, lettura che io vi risparmio, e si è adoperato attivamente perchè si risolva questa grave questione che agita Taranto.

Infatti, da questo problema dipende la vita e l'avvenire della città di Taranto. Molti dei colleghi forse penseranno che io esageri in questo momento, ma i fatti stanno proprio così: Taranto, che è diventata quella città che è, una città eminentemente marinara, non per volontà dei buoni tarantini, che erano dediti alla pesca, alla mitilicoltura e alla tessitura della felpa, Taranto, che era 40 anni fa una cittadina di 45 o 50 mila abitanti, che è diventata, per l'incremento marinaro che ha avuto, una città di 215 mila abitanti, la terza città cioè dell'Italia meridionale per popolazione, che è diventata la sede del primo compartimento navale della nostra marina militare, ha dei cantieri, ha molte industrie che si sono sviluppate *a latere* del grande cantiere marittimo della marina militare. Quindi Taranto sente questo problema come il problema principale, il problema capitale per essa; e perciò, tutti, commercianti, operai, impiegati, datori di lavoro, industriali, tutti sono stretti in un fascio per fare in modo che questa città non ridiventi la città dei pescatori e dei mitilicultori; cosa impossibile, d'altra parte, perchè, con l'incremento che la nostra città ha avuto, non può tornare ad essere il grosso borgo che era 50 anni fa.

Ora, il gruppo ionico-salentino, che è presieduto dall'onorevole Grassi, si è occupato largamente di questa questione, e fu contemporaneamente costituito a Taranto un comitato cittadino che ha a capo il presidente della Camera di commercio, avvocato Giuseppe Acquaviva, il quale è un uomo ligio, molto ligio alle istituzioni vigenti; non si può dire quindi che noi abbiamo agito in modo da schierare nella nostra città tutti dalla parte dei lavoratori per portare ad un movimento rivoluzionario. Lo stesso onorevole Latanza, trattando la sua interpellanza alla Camera ha dichiarato esplicitamente che il movimento di Taranto non è un movimento a carattere rivoltoso, ma è l'espressione del disagio di tutta una popolazione che vede nella fine di questi stabilimenti la probabilità che Taranto muoia, torni ad essere quella che era un tempo; ma questo non sarà perchè il Governo si deve preoccupare degli interessi di questa città.

Signori del Governo, mentre oggi c'è una proposta di licenziamento di 1200 operai, io ho appreso da fonte competente che fra qualche mese si dovrà anche parlare del licenziamento di 6 o 7 mila unità nelle maestranze della Marina, tra gli operai dello stabilimento militare marittimo. Ed allora, dove vogliamo arrivare? Taranto deve rimanere quella città che è, Taranto non può tornare indietro. Vi è il mezzo, onorevole Sottosegretario, per sanare questa situazione; bisogna però porre in atto dei provvedimenti radicali. Per esempio vi è un problema che, se risoluto, può, in un certo qual modo equilibrare la situazione anormale che si è verificata laggiù, il problema del grande bacino di carenaggio per il quale si sono spesi già 2 miliardi e 700 milioni. Ebbene, mentre si pensa da altri di creare un bacino di carenaggio *ex novo* a Napoli, per il quale si vorrebbero spendere 5 miliardi, mentre si pensa di costruire un bacino di carenaggio a Porto Marghera, per cui occorreranno altri miliardi, si abbandona un grande bacino di carenaggio, riconosciuto dagli Alleati come il più grande bacino di Europa, che potrebbe dar lavoro agli operai che debbono sfollare necessariamente dagli stabilimenti inoperosi, e nel contempo si assicurerebbe alla città di Taranto una certa attività con la venuta delle navi per le riparazioni.

Quale è stato l'atteggiamento dei signori dei cantieri navali? È stato negativo, e lo dice lo stesso Sottosegretario attraverso la sua esposizione. Prima si sono richiesti 200 milioni, poi non sono bastati 200 milioni, e allora se ne sono chiesti 300; infine si è arrivati a 500 milioni. Che cosa è avvenuto? I giornali hanno detto che l'ammiraglio De Courten, il quale ricorda certi tempi deliziosi del nostro Paese, ha pensato bene, almeno così ho appreso dai

giornali, di tagliare la corda e di andarsene in Isvizzera.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per la verità è qui.

VOCCOLI. Io ho appreso questo, come ho detto, dai giornali, in ogni modo egli cerca di sfuggire, perchè è nei propositi dei signori della Tosi di sfollare, di eliminare gran parte del personale che oggi lavora nello stabilimento. E noi dobbiamo evitare in tutti i modi che ciò avvenga, e questo chiede chiaramente tutta la popolazione di Taranto, che proprio ieri ha scioperato. Certi giornali hanno detto che lo sciopero è fallito, mentre a questo movimento hanno partecipato tutte le categorie dei lavoratori, tutti i cittadini, i commercianti ed i piccoli industriali. Perchè vi hanno partecipato? Perchè vedono nella soluzione della questione della Tosi la soluzione del problema e degli interessi dei vari ceti sociali.

Che cosa hanno fatto gli operai per opporre la loro azione alla testardaggine degli industriali? Un mese fa hanno occupato la fabbrica e oggi lavorano attivamente; hanno anche rastrellato molti materiali, compresi non pochi metalli pregiati, che erano stati abbandonati dalla ditta e fanno tutti i lavori che possono, perchè essi si muovono in un ambiente e in condizioni che permettono loro difficilmente di portare a termine i lavori intrapresi e di arrivare al periodo in cui sarà commessa la costruzione di piroscafi ai cantieri del Mezzogiorno, in modo da suturare questa brutta parentesi che si è prospettata davanti a loro.

Ma l'essenziale è che gli operai hanno dato la dimostrazione che anche senza ingegneri e senza grandi tecnici portano e continueranno a portare avanti la gestione e l'amministrazione della azienda. Con quali elementi? Con i componenti del Consiglio di gestione.

C'è un uomo, al quale in questo momento voglio portare il mio saluto, che sta tenacemente sostenendo gli interessi degli operai, il ragioniere Michele Grillo, al quale va il mio pensiero da questa tribuna, perchè egli sta conducendo la gestione dell'azienda e sta offrendo, ripeto, la dimostrazione che anche senza i dirigenti i complessi industriali, se guidati da uomini attaccati ed affezionati all'azienda, vanno avanti lo stesso.

Perciò dico al Governo che bisogna prendere provvedimenti seri a carico di questi industriali e capitalisti che non intendono scendere su un terreno di collaborazione così come noi desideriamo. È vero che il Sottosegretario ha fatto molto, ma non è tutto. Bisogna obbligare questi signori, che al tempo delle vacche grasse, al tempo della guerra, hanno guadagnato miliardi, a tirarli fuori ora. Adesso l'azienda è divisa e si dice: l'Italia meridionale se la sbrighi per proprio conto. Questo non è corretto, perchè i signori della Tosi avrebbero dovuto sentire il dovere di tenere in efficienza i loro cantieri e non l'hanno fatto, per non mettere fuori i quattrini guadagnati a suo tempo, e non vollero in quel periodo neanche inquadrarsi nell'Istituto di Ricostruzione Industriale, perchè facevano guadagni di miliardi e non conveniva loro inquadrarsi nell'I.R.I.; adesso invece sarebbero pronti a lasciare lo stabilimento all'I.R.I. Noi abbiamo anche fatto dei tentativi per realizzare ciò, ma abbiamo trovato la opposizione del Governo.

Ma intanto, al di sopra di tutto, c'è l'interesse di una grande massa di lavoratori, c'è l'interesse di una città di 215 mila abitanti, per cui il Governo deve trovare necessariamente i mezzi per risolvere questo problema radicalmente, nell'interesse non soltanto della città, ma della Nazione. Perchè badate, onorevoli colleghi, Taranto (ho avuto occasione di dirlo altre volte) è un grande centro industriale, è un centro che onora la nostra Italia meridionale e non deve quindi morire. Taranto deve essere sostenuta da tutti gli uomini politici, di qualsiasi partito essi siano, perchè la vita di questa città interessa non soltanto l'Italia meridionale, ma tutta la Nazione. Una città marinara come Taranto non può morire per la volontà di quattro capitalisti esosi e sfruttatori che hanno in altri tempi realizzato lauti guadagni, ed oggi vogliono abbandonare al suo destino questa grande città che onora l'Italia e il mondo. (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei senatori Salvagiani e Bibolotti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: «per chiedere se, in considerazione dell'enorme lavoro

cui sono sottoposte le sedi provinciali dell'I.N.P.S., in ispecie per l'espletamento delle domande dei sussidi di disoccupazione, non ritenga necessario ed urgente autorizzare le sedi stesse ad assumere personale ad integrazione delle unità comunque venute a mancare, e, fino ad ora, non sostituite da corrispondente nuovo personale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Pira, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro non ritiene che sia venuto il momento di sbloccare le assunzioni, perchè il *deficit* dell'Istituto nazionale di previdenza era di 50 miliardi. È stato ridotto alla fine di gennaio a 22 miliardi e credo che sia diminuito di qualche altro miliardo in quest'ultimo tempo. Quindi, siccome si tratta di somme che debbono andare a beneficio dei lavoratori, evidentemente meno è il *deficit* e meglio è. Quindi per il principio, in base al quale bisogna procedere ad una politica severa di economie, il Ministero del lavoro non ritiene giunto il momento di aprire le porte abolendo il blocco del 1947. Tuttavia, però, se in qualche caso (siccome ogni regola ammette le sue eccezioni) si rivelasse la necessità di assumere del personale provvisorio per espletare quelle pratiche che sono giacenti, nessuna difficoltà che questo avvenga. Quindi in linea di principio il blocco rimane, fino a quando almeno non si verifichi un profondo assottigliamento del *deficit*; salvo in linea speciale, caso per caso, assumere personale provvisorio per sbrigare le pratiche che non sono ancora state espletate.

DE LUCA. No, onorevole Sottosegretario, non assumiamo più personale provvisorio perchè questo un giorno dovrà essere licenziato e così creeremmo dei nuovi spostati!

Sullo svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. Domando al Governo quando è disposto a rispondere alle due interpellanze che sono state presentate alla Presidenza ieri sera con carattere di urgenza, delle quali una è del senatore Negarville ed altri, per conoscere quale sistema elettorale si deve adottare per le elezioni del Consiglio della Val d'Aosta; l'altra è del senatore Bardini ed altri, per conoscere la data delle elezioni amministrative nel comune di Chiusi.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io mi riservo di dichiarare nella prossima seduta, in quale giorno della settimana ventura saremo pronti a rispondere.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ». Ricordo che, per la proposta di alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 24 sulla validità dei rapporti sorti in base alla legge che venisse dichiarata incostituzionale, si stabilì di rinviare la soluzione della questione e che la Commissione aveva accennato all'idea di discutere gli emendamenti direttamente con i presentatori per addivenire alla possibilità di un testo concordato.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione, dopo la seduta del 23 febbraio, nella quale fu ampiamente discusso del problema circa gli effetti della incostituzionalità della legge, anche con l'intervento autorevolissimo del senatore Orlando, ha cercato in vari modi di trovare una soluzione, più che con riunioni ufficiali, con contatti tra i membri della Commissione stessa.

Però, devo confessare che non è stato possibile raggiungere un punto di accordo, e quindi la Commissione ritiene opportuno mantenere il testo proposto già all'esame del Senato così come è, senza accettare gli emendamenti proposti dai senatori Boscó Giacinto e Romano Antonio. Tanto più che, a giudizio della Commissione, l'articolo 136 della nostra

Costituzione, che è proprio quello che riguarda le funzioni e i poteri della Corte costituzionale, risolve la questione stabilendo che: « Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ». Di modo che, qualunque altra regola che fosse inserita nella legge ordinaria che si discute, la quale ha solo facoltà di stabilire le norme per la costituzione ed il funzionamento della Corte, potrebbe anche essere, almeno in teoria, accusata di incostituzionalità.

Quali erano i dubbi che hanno agitato, diremo così, i vari membri del Senato che sono intervenuti nella discussione? Che potessero sorgere delle questioni pratiche sulle conseguenze dell'annullamento di una legge o di un atto avente forza di legge. Ma noi dimentichiamo che la Corte costituzionale pronuncerà una serie di sentenze, le quali finiranno col costituire una giurisprudenza, e che risolveranno i vari casi pratici, di modo che, a poco a poco, si saprà quale è la soluzione che verrà data nelle singole ipotesi; tanto più che la Corte si occupa di problemi specifici e quindi viene a risolvere ogni volta anche le conseguenze del problema stesso.

Perciò a noi pare che non sia il caso di scostarsi dalla norma fondamentale dell'articolo 136, la quale risolve in modo chiaro ed uguale per tutti la questione.

Ho voluto anche fare personalmente una ricerca sulle Corti costituzionali che esistono nei vari paesi d'Europa, e che sono esistite più sulla carta che nella realtà, perchè derivano tutte da costituzioni che hanno avuto difficile vita. Ho visto che le Costituzioni della Spagna, della Jugoslavia, del Giappone, del Guatemala, di Haiti, del Portogallo, della Romania, ecc. ecc., non hanno una norma *ad hoc*. L'unica Costituzione in cui c'è qualcosa che, diremo così, richiama la questione di cui ci stiamo occupando è quella austriaca, la quale, nell'articolo 139, comma secondo, dice: « Il pronunciato della Corte di giustizia costituzionale, con cui l'ordinanza viene annullata come illegale, obbliga le autorità competenti all'immediata pubblicazione dell'annullamento. Questo entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione quando la Corte di giustizia costituzionale non fissi la cessazione della sua validità in un termine che non può superare i sei mesi ». Poi c'è un secondo articolo in cui si dice: « Il parere della Corte di giustizia costituzionale, per cui una legge viene annullata, obbliga il cancelliere federale e il Presidente del Paese a pubblicare immediatamente il suo annullamento, che produce il suo effetto a datare dal giorno successivo alla pubblicazione, se la Corte non ha fissato un periodo di tempo Questo periodo non può superare i sei mesi ».

Quindi, stando anche alle norme degli altri Paesi che hanno una Corte costituzionale, o l'hanno avuta, nessun legislatore ha creduto opportuno di fissare in uno speciale articolo gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge.

Solo l'Austria, che ha cercato di determinare qualcosa, ha stabilito un termine, che può essere al massimo di sei mesi, cioè l'annullamento può entrare in vigore o subito dopo pronunziato o entro un lasso di tempo non superiore ai sei mesi, stabilito dalla stessa Corte.

Stando così le cose, nella sua maggioranza, direi anzi nella sua totalità, la Commissione è d'accordo di non accettare gli emendamenti proposti e di lasciare il testo così come è stato concordato e presentato nell'articolo 24, ora in discussione dinanzi al Senato.

PRESIDENTE. Io vorrei rileggere al Senato l'emendamento che i senatori Bosco e Jannuzzi avevano formulato insieme: « La cessazione di efficacia di una norma di legge o di atto avente forza di legge, prevista dall'articolo 136 della Costituzione, non produce effetto sui rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dichiarate incostituzionali Se in base ad una disposizione di legge dichiarata incostituzionale vi è stata una sentenza di condanna anche irrevocabile, cessano di essa l'esecuzione e gli effetti penali con le forme previste dall'articolo 578 C.p p. ».

Il relatore ha posto poi anche il problema se la legge costituzionale che la Costituzione impone di emanare possa occuparsi di questo problema, in quanto la dizione dei primi due

commi dell'articolo 137 della Costituzione è la seguente: « Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte ».

Quindi si tratta di una specie di preclusione, in quanto si uscirebbe fuori dai confini stabiliti dalla Costituzione, fuori dal campo di disciplina e di regolamento stabilito dall'articolo 137.

Il senatore Bosco, che ha presentato l'emendamento, vorrà brevemente rispondere a questo interrogativo.

BOSCO. Corrispondendo all'invito dell'onorevole Presidente, mi limiterò in questo intervento a trattare esclusivamente, per usare la frase dell'onorevole relatore, della costituzionalità o meno di questo emendamento. L'articolo 136 della Costituzione — che stabilisce la cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dalla Corte dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione — non risolve il problema che intendiamo qui di risolvere. In fondo, l'articolo 136 si limita a prevedere da quale momento decorre l abrogazione della legge in virtù della sentenza della Corte. Il problema di diritto transitorio, consistente nel regolare i rapporti pendenti fra la vecchia e la nuova situazione legislativa, è un problema diverso. Perciò noi non riteniamo di modificare il dettato della Costituzione quando proponiamo di regolare il problema di diritto transitorio, ma dettiamo una norma di orientamento per il giudice ordinario onde disciplinare i rapporti pendenti, e questo rientra nei poteri normali del Parlamento; tanto ciò è vero che, se dopo la sentenza della Corte costituzionale, il Parlamento fosse investito dell'insieme della situazione legislativa, che si presenta dopo l'abrogazione operata dalla sentenza, il Parlamento stesso potrebbe benissimo fare una legge ordinaria per regolare anche i problemi di diritto transitorio. Ora, non è detto che la nostra legge debba contenere unicamente le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte. Noi possiamo benissimo aggiungere norme di diverso tipo, purchè non sorpassiamo quel limite che impone la Costituzione, cioè di non modificare, con una legge ordinaria, nè una legge costituzionale, nè una norma della Costituzione stessa; tale limite non viene certamente sorpassato regolando un problema di diritto transitorio, non disciplinato dalla Costituzione. Come il Parlamento può regolare, caso per caso, questo problema, così può regolarlo *una tantum*, con una norma di orientamento generale. Si può certamente discutere sul modo di regolare le situazioni pendenti, cioè sul contenuto della norma, ma non è lecito affermare che il Parlamento non possa risolvere il problema con legge ordinaria. La Costituzione dice solo che la legge incostituzionale cessa d'aver vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ma non dice in che modo debbano essere regolate le situazioni pendenti. Ecco perchè mi sembra opportuna una norma che risolva il problema.

Queste sono le mie osservazioni sulla eccezione di incostituzionalità dell'emendamento; in un secondo momento mi riservo di illustrare sul merito la mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè una proposta precisa su questa questione non è stata fatta, sarebbe opportuno che lei esponesse rapidamente il suo punto di vista.

BOSCO. Dimostrato che non ha fondamento la eccezione di incostituzionalità della norma che ho proposto, sorge il problema, di politica legislativa, di vedere se è opportuno di emanare una norma diretta a risolvere le questioni di diritto transitorie, in un momento in cui non si conoscono le situazioni che si possono presentare, caso per caso. Questo è il problema al quale si dovrebbe restringere la nostra discussione. Premetto che, nel nostro caso, ci troviamo di fronte ad una forma di abrogazione *sui generis*, perchè normalmente, quando si passa da una vecchia ad una nuova legislazione, di solito è nella legge nuova che si regolano i problemi di diritto transitorio. Voi tutti sapete che quando, ad esempio, si emana un nuovo Codice, con apposita legge si regolano le varie situazioni di diritto transitorio. Questo, però, è possibile quando l'abrogazione sia fatta da un organo che abbia sia il potere

di abrogare che quello di formulare la nuova legge. La Corte invece si trova nella singolare situazione che ha il potere di abrogare, ma non di fare nuove leggi.

Pertanto la Corte, nel dichiarare incostituzionale una norma di legge, non può nella stessa sentenza emanare le norme transitorie per regolare le situazioni pendenti. D'altra parte si potrebbe dire: rimandiamo alla giurisprudenza la risoluzione di questi casi. Questa mi pare sia la tesi prevalente in seno alla Commissione. Senonchè, non posso condividere questa opinione perchè al giudice spetta di applicare la legge non di farla, secondo il principio espresso anche nell'articolo 113 del Codice di procedura civile. E poichè le norme di diritto transitorie sono materia di legge, è indubbio che spetti al legislatore e non al giudice di risolvere il problema che certamente esiste. Nè dicasi che la giurisprudenza potrebbe risolvere i vari casi concreti di diritto transitorio, ricorrendo per analogia ad altre norme di diritto transitorio, perchè queste ubbidiscono a criteri di opportunità contingente e quindi valgono soltanto per le situazioni da esse regolate. Sono norme specialissime non suscettibili di interpretazione analogica Non esistono, infatti, dei princìpi generali in materia. Sappiamo tutti che per ogni materia, per ogni ramo del diritto, ogni autore suggerisce un diverso criterio Escluso il rinvio alla giurisprudenza, non resta che seguire il sistema più semplice, quale quello racchiuso nella mia formula, la quale fissa il principio che tutti i rapporti che si sono legalmente costituiti sotto l'impero di una legge all'epoca vigente, benchè successivamente dichiarata incostituzionale, devono conservare la loro validità. Ciò è necessario anche perchè, notate bene, siccome noi abbiamo seguìto il sistema della impugnativa incidentale, può darsi che il problema della costituzionalità della legge sia posto dopo dieci o quindici anni e quindi non è bene, anche per l'autorità e la certezza della legge, di lasciare in sospeso delle situazioni per tanto tempo. Ecco perchè mi sembra opportuno stabilire in una norma di legge che il rapporto validamente sorto sotto l'impero di una legge, debba restare valido quali che siano le modificazioni che la legge subisca, sia per effetto di un'abrogazione ordinaria, che per effetto di abrogazione per incostituzionalità.

Il problema è ancora più delicato in materia penale: in questa materia non mi sembra sufficiente l'articolo 2 del Codice penale, il quale non ha previsto nè poteva prevedere in quel momento una situazione del tutto singolare, quale è quella della cessazione dell'esecuzione e degli effettivi di una condanna, in quanto la legge, in virtù della quale fu pronunciata, viene abrogata da una sentenza della Corte costituzionale In ogni caso, l'articolo 2, secondo comma del Codice penale, non è applicabile alle leggi eccezionali e temporanee. Anche per questo motivo la disposizione aggiuntiva da me proposta è necessaria.

JANNUZZI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Mi pare che la Commissione abbia confuso, nonostante l'autorevole parere di alcuni nostri maestri, la questione relativa all'inizio della inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale con quella relativa agli effetti dei rapporti giuridici creatisi nell'epoca in cui la norma era in vigore. È vero che la Costituzione, all'articolo 136, dice chiaramente che la legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. ma ciò significa soltanto che da quel giorno la legge è inapplicabile. Ma risolve l'altra questione: che ne è degli effetti giuridici dei rapporti creatisi anteriormente? È tanto vero che questa questione la Costituzione non risolve, che il relatore stesso propone di demandarne la risoluzione alla giurisprudenza. Ora grave errore sarebbe lasciare alla giurisprudenza la risoluzione di una questione che deve essere materia e oggetto di decisioni legislative. Comunque, supponendo anche che la giurisprudenza sia in grado, a parte le contradditorietà, le incertezze, le perplessità abituali delle sentenze dei giudici — non me ne voglia l'amico Azara! — di risolvere la questione, perchè lasciare deliberatamente una lacuna nella legge? Ogni buon legislatore deve sempre tener presente che il miglior pregio di un ordinamento giuridico sano è la certezza, e questa non si

ottiene che attraverso la legge, non attraverso le interpretazioni della giurisprudenza.

L'amico Bosco ha ricordato al Senato e su questo punto richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, che la dichiarazione d'incostituzionalità può seguire anche a distanza di 15, 20, 25 anni, non vi è termine nella Costituzione e nella legge costituzionale del febbraio 1948, ed allora che ne è di tutti i rapporti giuridici che si sono costituiti *medio tempore?* Da noi, onorevole Ministro, e non dalla giurisprudenza la questione deve essere risolta, da noi che abbiamo il compito di legiferare, cioè di tracciare con precisione e senza possibilità di dubbi la via ai giudici.

Dette queste cose in linea generale, prego il Senato di fermarsi particolarmente, oltre che sulla questione del regolamento dei rapporti privati, così egregiamente svolta dall'amico Bosco, sulla questione degli effetti penali conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalità di una legge. L'egregio relatore nel rispondere a nome della Commissione ha scansato la questione e non poteva non scansarla, perchè non vi è un argomento valido che si possa opporre a questo quesito: dichiarata incostituzionale una legge penale in virtù della quale sono state emanate determinate condanne, che ne è delle condanne, che ne è del condannato che sta dentro?

PERSICO, *relatore.* Esce fuori.

JANNUZZI. Questo non è un problema che si possa risolvere con una frase scherzosa, onorevole Persico, questo è un argomento di molta gravità per cui avrei preferito una risposta più seria alla mia obiezione.

PERSICO, *relatore.* Certo non rimane in carcere.

JANNUZZI. Non rimane in carcere perchè secondo l'onorevole Persico si applica l'articolo 2 del Codice penale. Non devo ad un maestro del diritto penale, come l'onorevole Persico, ricordare che questo articolo non sarebbe affatto applicabile nel caso in esame. Esso dice: « Nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali »; e poi aggiunge: « Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti ». Il caso degli effetti di leggi eccezionali o temporanee dichiarate incostituzionali dovrebbe essere quindi espressamente regolato.

Ma vi è un secondo argomento più grave del primo. Già vi ho letto il capoverso dell'articolo 2: « Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato ». Dunque è necessario che intervenga una legge posteriore, ma dal momento in cui c'è stata la dichiarazione di incostituzionalità fino a quando interviene la nuova legge c'è una *vacatio* (che può durare all'infinito perchè il Parlamento non è obbligato a fare una nuova legge) in cui gli effetti delle sentenze penali vanno naturalmente regolati.

La giurisprudenza! Ma quale giurisprudenza? Quella della Corte costituzionale? Ma la decisione della Corte costituzionale ha per oggetto solo la dichiarazione di incostituzionalità e non altro.

La giurisprudenza dei giudici ordinari? Ma, a parte gli inconvenienti lamentati, ponete che ci si trovi di fronte ad una sentenza irrevocabile di condanna. Nessuna decisione deve essere emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria nella quale si possano stabilire quali siano gli effetti della sentenza passata in giudicato e della pena o condanna divenute definitive. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità devono, dunque, necessariamente verificarsi *ope legis.*

Siamo tutti d'accordo che sarebbe mostruoso pensare che, dichiarata incostituzionale una norma, continuino ancora ad avere vigore gli effetti di quella norma? E se siamo di accordo su questo punto, almeno per motivi di chiarezza, introduciamo nella legge una norma esplicita e non mostriamo di voler scansare la questione per la sua scabrosità. Appunto perchè scabrosa la questione, abbiamo il dovere di affrontarla, dovere fondamentale di ogni buon legislatore.

Insisto, signor Presidente e onorevoli colleghi, pregandovi di voler riflettere sia sull'emendamento da me sottoscritto insieme all'onorevole Bosco, sia sulla parte di esso relativa alla materia penale sulla quale ho avuto l'onore di esporre le mie considerazioni.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Prendo la parola esclusivamente perchè ci fu un mio intervento in favore dell'emendamento Bosco. Ora, avendo assistito con molta attenzione allo svolgersi ulteriore della discussione, alla quale partecipò anche con la sua autorità l'onorevole Orlando, ebbi modo di riflettere e debbo adesso lealmente dichiarare al Senato che io ho modificato la mia opinione, e pur con grande rincrescimento personale, trattandosi di una proposta dell'amico Bosco. E dirò brevissimamente, per l'abitudine di essere il più conciso possibile, dirò brevissimamente quelle che sono le ragioni che mi hanno indotto a questo mutamento di opinione.

La Carta costituzionale contempla due ipotesi, per quel che concerne le decisioni di legittimità: l'una nell'articolo 136 e l'altra nell'articolo 77 L'articolo 77 riguarda i decreti legge che perdono la loro efficacia. Poichè in quel caso la inefficacia dei decreti si verifica fin dall'inizio, cioè agisce *ex tunc*, si statuisce che le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. In tale modo si avrebbe una ipotesi assimilabile alle ordinarie disposizioni transitorie, emanate nella successione delle leggi. Le Camere regolerebbero appunto i rapporti sorti in base a quei decreti legge che hanno perduto la loro efficacia. Nell'articolo 136, invece, noi che cosa abbiamo? Non abbiamo una efficacia delle decisioni di legittimità *ex tunc*, ma abbiamo la conferma di quel principio fondamentale della non retroattività della legge, che qui non è più non retroattività della legge, ma non retroattività della decisione della illegittimità della legge. Quindi l'articolo 136 della Carta costituzionale corrisponde precisamente a quel principio che è contenuto nell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile. In esso si dice « La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo ». Siccome nel caso in esame non si tratta di una legge abrogativa, ma invece di una decisione di legittimità, che porta all'abrogazione di una legge perchè incostituzionale, l'articolo 136 dispone che « la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione ».

Ora che nell'emendamento Bosco non ci sia una preclusione di incostituzionalità, sono perfettamente d'accordo con l'amico Bosco; si tratta soltanto di vedere se sia opportuno o meno regolare quei tali « rapporti giuridici sorti », secondo l'espressione del testo di quell'emendamento. Ed io ritengo che non sia opportuno.

Infatti, nella successione delle leggi, posto il principio fissato nel codice all'articolo 11 delle disposizioni preliminari, cosa avviene? Se si vuole che la nuova legge abbia — contrariamente alla regola generale — un qualsiasi effetto retroattivo, si provvede a mezzo di norme transitorie. Se s'intende, al contrario, che valga il principio della non retroattività, la nuova legge non porta nè deve portare alcuna disposizione al riguardo, essendo sufficiente la regola generale del citato articolo 11.

In una parola, nella legge le disposizioni transitorie sono fatte quando si vuole modificare il principio dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari; nel silenzio della legge abrogativa o delle leggi successive noi abbiamo l'efficacia soltanto per l'avvenire.

E allora se nelle leggi nulla è detto se non quando si vuole far cosa diversa di quello che è il principio dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari, credo che — per analogia — non dobbiamo dire più nulla oltre quello che vi è nel testo dell'articolo 136 della Carta costituzionale. E c'è la ragione; noi non possiamo aggiungere altro Mi sono sforzato di poter formulare un'aggiunta adeguata all'emendamento dell'onorevole Bosco ma non ci sono riuscito, e debbo confessare la vanità del mio tentativo Perchè?

Fu accennato da un autorevole collega che sul regolamento dei rapporti giuridici in quanto riguarda la retroattività della legge vi è una quantità di teorie ed una diversità di principi. Noi abbiamo — anche nelle sfere del diritto privato — una molteplicità di rapporti giuridici. In alcuni predomina il carattere esclusivamente privato; in altri vi è il carattere misto cioè di interesse pubblico e privato;

vi sono infine dei rapporti in cui predomina il carattere pubblico

Ora in quei rapporti che riguardano materie di carattere privato, sono perfettamente di accordo che non vi è possibilità di alcuna efficacia retroattiva, se non quando ci sia al riguardo una norma espressa, ma quando si tratta di rapporti privati in cui vi è un carattere preminente pubblico l'abrogazione della legge oppure la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme di legge specialmente di illegittimità costituzionale, per antitesi a quelli che sono i princìpi costituzionali, si riflettono sui rapporti già costituiti precedentemente.

Invero noi possiamo avere due forme di dichiarazioni di illegittimità costituzionale: una di carattere esclusivamente formale, in quanto la legge dichiarata illegittima non si è costituita, non si è formata secondo quelle che sono le forme necessarie, ed una per violazione di quelli che sono i princìpi costituzionali.

Ora, quando noi ci troviamo di fronte ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale per antitesi, per contrasto con quelli che sono i princìpi costituzionali, e in materia in cui vi è il carattere preminente pubblico, la dichiarazione di illegittimità — ugualmente all'ipotesi di abrogazione di una legge — influisce su quelli che sono i rapporti giuridici sorti in forza della legge dichiarata incostituzionale.

Noi ci troviamo, adunque, di fronte ad una quantità di questioni che non possiamo risolvere con un articolo di legge, e io dico che, come avviene nei casi ordinari di abrogazione di leggi, ci si debba affidare a quello che è il prudente arbitrio del magistrato.

Per quel che riguarda le norme transitorie, esse — ripeto — si emanano esclusivamente quando sono in deroga al principio fondamentale della irretroattività della legge; quando invece la legge successiva non ha efficacia su quelli che sono i rapporti precedenti, allora non ci sono delle norme transitorie. Certo si è che noi ci troviamo di fronte a tale una complessità di rapporti, di fronte a tale una varietà di casi concreti che non è possibile con una norma positiva riuscire a risolvere la questione Allora lasciamo quello che è il principio fondamentale dell'articolo 136, e facciamo sì che la Magistratura, nella molteplicità dei casi, a seconda di quelli che sono i princìpi dottrinali — che potranno anche variare nel tempo — possa risolverli caso per caso senza pregiudicare nulla con una norma, la quale o dice quello che è già racchiuso nell'articolo 136, ed è quindi completamente superflua, o è in contrasto con questo articolo, ed allora è incostituzionale

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Azara per svolgere il suo emendamento.

AZARA Onorevoli colleghi, io mi trovo in una situazione particolare Se si dovesse fare qualche aggiunzione al testo della legge, manterrei l'opinione già espressa e dovrei, a mia volta, ripetere tutto quello che ho detto già nella seduta passata, come hanno anche ripetuto i miei illustri colleghi, che ho ascoltato con molta attenzione e profitto. Quando, però, in una discussione si arriva a quel determinato punto in cui ognuno ripete i propri argomenti, mi sembra che la prosecuzione diventi, non dico oziosa, dato l'ambiente in cui le questioni si discutono e date le persone che le discutono, ma per lo meno superflua.

Non ho la resipiscenza che ha manifestato il collega Salomone perchè le formule proposte, sono tutte buone ma tutte insufficienti compresa la nostra. Vedo, però, che non c'è via di uscita, diremo, legislativa.

Sono, tuttavia, d'accordo con le conclusioni alle quali è arrivato il senatore Salomone, che si possa lasciare alla giurisprudenza l'interpretazione di questo articolo.

Mi dice l'amico Bosco: ma cosa intendete per giurisprudenza? Il giudice X o il giudice Y? Noi intendiamo per giurisprudenza quella che è l'espressione di tutto un insieme di decisioni, cioè l'insieme di tutta quella prassi giudiziaria che si va formando gradatamente. Non importa se in un determinato momento entra in contrasto la decisione di un giudice con quella di un altro decidente, purchè ad un certo punto della storia giuridica si riconosca che l'apporto dei corpi giudiziari, passatemi la frase, precisa nella evoluzione del diritto un punto in corrispondenza con l'evoluzione della vita sociale Si tenga poi presente che a costituire le forza, che finisce per

emanare dall'insieme delle sentenze, contribuiscono sia i dottrinari con gli insegnamenti della scienza, sia il Foro con le argomentazioni e lo studio degli avvocati nelle singole cause. In questo senso la giurisprudenza è considerata fonte del diritto, collaboratrice, cioè, alla formazione del diritto ma non creatrice di una determinata legge, o di una determinata parte di questa. Non vi meravigli se in questo momento faccio distinzione tra una legge esattamente indicata ed il diritto nel suo insieme. La giurisprudenza ha portato nei secoli un notevole contributo alla formazione dei princìpi generali che tutti rispettano e applicano per la esatta interpretazione della legge. Quindi non è che noi diamo al giudice, in questi casi, il potere di creare un testo di legge; gli diamo soltanto la possibilità di interpretare le norme della legge, e quando il giudice ha questa possibilità di confronto e di mentale coordinamento delle norme dei testi di legge, si può arrivare col tempo al risultato che ci auguriamo possa essere ottenuto anche per l'articolo di cui discutiamo. La difficoltà che abbiamo trovato e dalla quale vogliamo uscire (per usare una locuzione che mi è stata suggerita da un Maestro di diritto) non ci induce ad un atto di viltà legislativa, ma ci fa, invece, preoccupare — come me ne sono preoccupato io parlando con i colleghi della Commissione — delle conseguenze che possono derivare dalla formula che noi usiamo. Dalle proposte formulate da noi stessi, dal Ministro, dal Presidente della Commissione, dall'onorevole Orlando (che è Maestro a tutti noi e che ha dichiarato in pieno Senato di non essere soddisfatto di sè e di nessuna delle formule usate e che, non ritenendo di affrontare la questione legislativa, anche egli è propenso a lasciarla alla giurisprudenza) appare chiaro che facciamo opera saggia in questo momento se non vincoliamo il giudice nell'interpretazione

Quale che sia la formula che aggiungessimo vincoleremmo il giudice ad una interpretazione e a quella sola, perchè il giudice, ripeto, deve applicare la legge non crearla. E questa potrà venire dopo, quando la precisazione in diritto si sarà consolidata attraverso la prassi giudiziaria.

Per queste considerazioni aderirei a quanto ha dichiarato il collega Salomone, tanto più che, come egli ha detto, si tratta di una grande quantità di questioni da risolvere; ed è vana fatica quella di volerle comprimere dentro una formula, che tutte non può contenerle. Avevo accettato la formula proposta dal senatore Bosco come un *pis aller*, ma mi sono persuaso, dalla discussione che è stata fatta, che con la formula non raggiungiamo in pieno il nostro scopo Uguale preoccupazione non avrà il giudice che deve limitarsi al caso singolo E dall'osservazione dei casi singoli, numerosi e diversi, dottrina e giurisprudenza indicheranno la giusta via da seguire per fissare la formula definitiva.

Questa in esame, infatti, non è una disposizione transitoria, ma ha carattere definitivo, ha carattere di esecuzione della Costituzione e non dobbiamo pregiudicarne l'applicazione. D'accordo, quindi, con il Presidente della Commissione, penso che il testo dell'articolo debba restare come è stato proposto dalla Commissione medesima

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, non è che io possa sperare, dopo Vittorio Emanuele Orlando, Persico, Azara, Bosco e tanti altri, di trovare io la chiara soluzione giuridica di questo gravissimo problema, voglio semplicemente dire quale è la mia opinione.

Sia il relatore che il senatore Azara fanno appello ad un nebuloso avvenire· la giurisprudenza.

AZARA. Non è affatto nebuloso!

SANNA RANDACCIO Il vostro è un atto di fede, atto di fede che anche noi siamo ben disposti a fare, nell'opera della magistratura, con la quale collaboriamo tutti i giorni; ma, pur professando la massima stima verso la magistratura, non si può disconoscere quello che ha detto il senatore Jannuzzi, che non sempre le decisioni giurisdizionali sono identiche. Quindi affidarsi per la soluzione del problema gravissimo del rispetto dei diritti quesiti alla magistratura, senza neppure tentare di tracciare un orientamento legislativo, nelle nostre discussioni, mi pare oltremodo pericoloso Bi-

sogna creare questo filo di Arianna per muoverci in questo autentico labirinto, ed esso si potrebbe riannodare all'articolo 77 della Costituzione. Voi sapete che l'articolo 77 della Costituzione che disciplina la non conversione dei decreti legislativi, stabilisce una norma che forse sarebbe stato opportuno inserire nell'articolo 136. Stabilisce cioè che « le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Ed allora la questione si pone in questi termini: l'applicazione dell'articolo 136 della Costituzione in relazione ai rapporti sorti sotto l'impero della norma abrogata, è compito legislativo o compito giurisdizionale? A me pare certamente compito legislativo. Riconosciamolo francamente, noi ci stiamo avvolgendo da diversi giorni in una difficoltà fondamentale perchè la struttura dall'articolo 136 della Costituzione fissa a questa legge che stiamo discutendo limiti che, in realtà, non consentono di introdurvi la questione che stiamo trattando: la vera difficoltà è questa. Siamo d'accordo nel riconoscere che il senatore Bosco ha presentato un emendamento che sarebbe non solo utile, ma necessario: rimaniamo però perplessi di fronte alla possibilità di inserire questa norma in una legge ordinaria che ha come compito quello di stabilire le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale; per questo, pur condividendo nella sostanza la tesi del senatore Bosco, non ritengo però che il suo emendamento possa essere approvato. Mi permetto quindi di suggerire alla Commissione di voler esaminare la questione sotto questo profilo. Il fatto che nell'articolo 77 della Costituzione si sia riconosciuta questa potestà legislativa di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, stabilisce un principio che senz'altro possa autorizzare domani le Camere a un identico regolamento anche nel caso di dichiarata incostituzionalità di una legge o di una parte di essa? Vi sarebbe d'altronde necessità di richiamarsi a questo precedente costituzionale, o si deve ritener pacifico che l'applicazione del principio contenuto nell'articolo 136 (che la dichiarata incostituzionalità opera *ex nunc*) è materia di ordinaria attività legislativa? Può avere efficacia ostativa il fatto che la norma contenuta nell'articolo 77 non sia stata riprodotta nell'articolo 136?

Desidererei che la Commissione tenesse conto di queste mie osservazioni. Comunque, mi pare che questa discussione sarà certamente utile perchè sarà fonte di orientamento giurisdizionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sanna Randaccio, per illuminare la portata della discussione. L'articolo 77 dice: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Quindi si tratta, volta per volta, di regolare quegli specifici rapporti che erano sorti in base ad un decreto. La difficoltà in questo caso però è che la validità dei rapporti di una legge costituzionale, che è astratta, è tale che è difficile trovare, con una norma comune, la possibilità di disciplinare rapporti di diritto privato, di diritto pubblico, o per metà di diritto pubblico e per metà di diritto privato. Se questo vuol dire — e mi pare che su questo non ci dovrebbe essere dubbio — che, quando una legge costituzionale è stata dichiarata incostituzionale, finisce di essere legge, mi pare che si possano benissimo dalle Camere disciplinare tali rapporti. Quindi, su questo, mi pare che si potrebbe essere d'accordo.

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Se possiamo consacrare nelle nostre discussioni che su questa interpretazione siamo tutti d'accordo, mi pare che si sia già fatta una buona parte del nostro cammino.

DE LUCA. Non è più giurisprudenza, è la legge!

SANNA RANDACCIO. Sono i lavori preparatori. Il Presidente, come sempre, con il suo acume, ha fissato proprio il *punctum saliens* della questione. Sono lieto che abbia accettato l'impostazione che mi sono permesso di dare alla discussione, e mi pare che con questo si possa arrivare ad una conclusione. Ho già detto — e voglio ripeterlo per chia-

rire bene il mio pensiero — che, se sarà possibile arrivare a consacrare nei lavori preparatori questa interpretazione, io allora non avrei esitazione a dichiararmi contrario all'emendamento Bosco, perchè, ripeto, pur condividendone la sostanza, lo ritengo non congruo a questa legge.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Vorrei sottoporre al Senato un esempio che mi sembra possa servire a chiarirci le idee, benchè sia un po' strano.

Immaginiamo che una legge attribuisca allo Stato il monopolio del teatro. Immaginiamo che, in base a questa legge, lo Stato acquisti dei teatri; prenda a fitto altri teatri, per cinque, dieci anni; ingaggi dei coristi, dei cantanti, dei registi, degli orchestrali. Ad un certo punto la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge che attribuisce allo Stato il monopolio del teatro. Con quel giorno la legge cessa di avere efficacia. Secondo l'emendamento Bosco, i rapporti giuridici sorti sulla base di quella legge dovrebbero restare in piedi: cioè lo Stato seguiterebbe ad avere i coristi, gli orchestrali, i cantanti, i teatri a fitto, e così via.

Pare a me, invece, che nel periodo anteriore alla dichiarazione di inefficacia i rapporti sorti in base alla legge hanno prodotto il loro effetto: i teatri acquistati restano acquistati: e così via. Ma, dove quei rapporti proiettano la loro efficacia al di là del limite in cui l'efficacia della legge cade, cadono anche i rapporti di locazione, di lavoro, eccetera, che sulla base della legge si eran costituiti.

Se ci erano stati dei pagamenti anticipati, rateali e simili, potrà vedere la giurisprudenza, caso per caso, se vi sarà materia di restituzioni o ripetizioni. Potranno anche intervenire leggi, caso per caso, per accordare indennizzi o per regolare la materia con norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. Ma, quando sento dire che i rapporti sorti sulla base di una norma incostituzionale dovrebbero restare in piedi dopo che la norma non c'è più, mi viene in mente quel cavaliere, di cui parla il Tassoni (mi pare), che

. del colpo non accorto
andava combattendo ed era morto.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Poichè la discussione si è svolta con tanta ampiezza, sia consentito a chi è stato causa di questa discussione così ampia, di dire pochissime parole. L'onorevole Sanna Randaccio mi pare che abbia accennato ancora alla eccezione di incostituzionalità del mio emendamento; mi pare di aver sufficientemente risposto a queste obiezioni: forse non mi sono chiaramente spiegato.

SANNA RANDACCIO. Forse io, non ho acceduto al tuo punto di vista.

BOSCO. Ho fatto presente che le norme per l'organizzazione e il funzionamento di un determinato istituto non fanno venir meno i poteri del Parlamento in materia di regolamentazione delle situazioni di diritto transitorio. Si tratta di vedere se emaniamo una norma in contrasto con la Costituzione oppure no. Secondo me il contrasto non c'è, perchè l'articolo 136 si limita a stabilire che: « La norma cessa di aver efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ». Quindi lascia integri i poteri del legislatore circa il regolamento delle situazioni pendenti.

Poi vi è una questione nuova sollevata sempre dal collega Sanna Randaccio, il quale, riferendosi all'articolo 77 della Costituzione, vorrebbe scorgere un'analogia con l'articolo 136 della Costituzione stessa. Ma il presupposto delle due norme è diverso, perchè nell'articolo 77 si dice: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge... », si tratta cioè di un atto che perde efficacia da se stesso. Poi viene la norma equitativa: « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Quindi la Costituzione, di fronte ad una carenza, ad un completo annullamento *ex tunc* dell'atto avente forza di legge, dà alle Camere il potere di fare una norma per far rivivere alcuni rapporti che sarebbero necessariamente dovuti cadere per effetto della dichiarata *inesistenza* del D.L. Nel caso dell'articolo 136 della Costituzione, la situazione è completamente diversa in quanto che la legge o l'atto avente forza di legge, sono stati in vigore fino alla dichiarazione di incostituzionalità, anzi fino al giorno successivo

a questa dichiarazione. Tutto il problema si riduce quindi a regolare le situazioni ancora in pendenza. Se un rapporto si è esaurito sotto l'impero della legge precedente la questione non sorge. I rapporti pendenti devono essere dichiarati decaduti o devono sopravvivere? La Corte costituzionale non può fare giurisprudenza in questa materia, perchè il problema sarà sottoposto al giudice di merito e non alla Corte.

Per queste ragioni insisto nell'emendamento.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Debbo solo fare una precisazione relativa a una interruzione del collega De Luca a quanto diceva il senatore Sanna Randaccio. Il senatore Sanna Randaccio ha detto che deve restare chiaro nei lavori parlamentari che il Parlamento può, sempre che lo voglia, anche a termini della Costituzione, dettare le norme che servono a regolare i rapporti giuridici che restano in piedi, oppure no, quando c'è una dichiarazione di incostituzionalità della legge. Ora, finchè affermiamo che il Parlamento possa fare questo, siamo perfettamente d'accordo, ma non vorrei che questa facoltà fosse interpretata, come l'ha interpretata il senatore De Luca, nel senso che il Parlamento debba, cioè abbia l'obbligo, ogni volta che c'è una questione di questo genere, di dettare norme.

La funzione della giurisprudenza sarà perciò sempre utile, anzi necessaria.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il Ministro, onorevole Grassi, per esprimere la sua opinione in proposito.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei pregare il Senato di considerare la portata dell'articolo che stiamo esaminando per vedere se siamo andati oltre i limiti in una discussione molto importante, ma forse non opportuna in questo momento.

L'articolo 23 si occupa esclusivamente di stabilire che la decisione della Corte che dichiara la incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge indichi se l'illegittimità si estende a tutta la legge o ad alcune norme particolari della legge stessa. Questa è tutta la portata dell'articolo e su questa portata modesta che, ripeto, riguarda solo la situazione se durante la discussione di una norma o di una legge portata davanti alla Corte questa può limitare ad una parte od estendere a tutta la legge l'incostituzionalità, si è venuta ad innestare una questione veramente grave e profonda, quale è quella degli effetti che si hanno con l'approvazione della legge.

Ora vi voglio condurre a quella che è la portata generale di questa legge che, come ha ricordato egregiamente il Presidente del Senato, si riferisce esclusivamente al secondo comma dell'articolo 137, ossia alla costituzione e al funzionamento della Corte costituzionale, perchè per quanto riguarda tutto il resto, ossia i termini, le forme, le condizioni, le competenze queste sono state regolate già dalla legge costituzionale n. 1, che voi dovete tener presente, se no usciamo fuori dal seminato. Ed allora se noi ci troviamo in questa situazione io mi permetto di dire che noi non possiamo andare oltre quello che ha stabilito l'articolo 137; l'interpretazione dell'articolo 136 sarà interpretazione che farà la Corte costituzionale e dopo le decisioni della Corte costituzionale, quella che faranno le Magistrature verso le quali si dovranno rivolgere o si sono già rivolti i singoli per l'applicazione di quella legge dichiarata incostituzionale. Io vorrei far riflettere il senatore Bosco e gli altri nella considerazione che persino la dizione dell'articolo 136 va esaminata e approfondita. Un giurista come Azzariti ha esposto nel « Foro padano » del luglio-agosto dell'anno scorso quella che può essere l'interpretazione dello articolo 136, in relazione soprattutto alla legge costituzionale n. 1. Che cosa dice la legge costituzionale n. 1? È bene che noi entriamo più a fondo nella questione per renderci conto di essa. Non è possibile limitarsi ad una visione soltanto generale, ma bisogna guardare i casi concreti. Che cosa avviene? Avviene che durante un giudizio che si svolge dinanzi ad un giudice può essere sollevata la questione della incostituzionalità di quella legge che si dovrebbe applicare. Il giudice, se ritiene fondata l'eccezione, sospende il giudizio e rinvia alla Corte costituzionale la decisione della questione sulla incostituzionalità. Se la

Corte costituzionale dichiara che quella legge è incostituzionale, che cosa avviene quando il giudice di fronte ad una legge che si vuole tempo è rimasto sospeso? Che cosa deve fare il giudice di fronte ad una legge che si vuole applicare e che è stata dichiarata incostituzionale? Evidentemente non sarà possibile al giudice applicare la legge che è stata dichiarata incostituzionale e quindi deve giudicare del rapporto controverso, al quale, sebbene sorto anteriormente, non si applicherà la legge che la Corte costituzionale ha dichiarato invalida. Ecco perchè qui non è questione di « nunc » o di « tunc »; ma è questione che l'annullamento porta innegabilmente di per sè anche effetti retroattivi solo che questi, come si dice in questo studio di Azzariti, sono limitati ai rapporti non ancora definiti. I rapporti già definiti o con giudicato, ovvero mediante esecuzione volontaria rimangono definiti e non possono essere rimessi in discussione. Ma per quei rapporti che sono stati dedotti in giudizio, per cui il giudice deve poi giudicare in base ad una legge che è stata dichiarata invalida dalla Corte costituzionale, si può applicare ancora la legge? No. Ed allora lasciamo stare le cose come stanno, nel senso che se noi interveniamo, in qualunque maniera, facendo aggiunte alla regola che si rilevano dalla legge costituzionale n. 1 circa gli effetti che derivano dall'annullamento della legge dichiarata incostituzionale, potremmo fuorviare realmente da quanto dispone la Costituzione e la legge costituzionale n. 1, nell'applicazione, che dovrà essere fatta a quelli che saranno i casi concreti, per cui la Corte costituzionale prima ed il giudice dopo risolveranno, caso per caso, le singole questioni.

Mi si è portato l'esempio dell'articolo 77: lì si tratta di un decreto legge che in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo applica immediatamente e presenta alle Camere le quali, approvandolo, lo trasformano in legge: i suoi effetti incominciano dal giorno in cui esso è stato pubblicato. Se poi le Camere dichiarano di non volerlo convertire in legge, allora cadono gli effetti fin dal primo momento ed allora è necessario che dal momento in cui il Governo si è assunta la responsabilità di una legge che non poteva fare, il Parlamento, se crede, regoli i rapporti.

Ma di fronte ad una legge incostituzionale, la cosa è diversa. Qui siamo di fronte ad una ipotesi nuova, che prima non era mai esistita perchè precedentemente nessun giudice aveva la facoltà di annullare l'efficacia della legge *erga omnes*, ma poteva anche prima, secondo la nostra giurisprudenza, dichiararla incostituzionale e non applicarla al caso concreto. Soltanto la Costituzione innova e rende possibile che la disposizione del giudice, che pur si riflette al caso singolo, abbia efficacia *erga omnes*. Da qui derivano molte conseguenze nuove. Ma vogliamo risolvere tutte queste conseguenze con una semplice disposizione di legge? Il principio fondamentale è questo: che, mentre per il fatto dedotto in giudizio non vi può essere dubbio che l'efficacia dell annullamento della legge deve portare conseguenze al rapporto dedotto, non è possibile che successivamente sorgano nuovi rapporti sottoposti alla detta legge, perchè la legge non esiste più. Ma quando si tratta di rapporti non più pendenti per i quali sia tuttora possibile il giudizio, ma di rapporti che sono esauriti, questi non possono essere turbati dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della legge, avendo l'articolo 136 stabilito che l'efficacia della legge cessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. Non possiamo però intendere rigidamente, alla lettera, questa disposizione; perchè nel caso che ho presentato del giudizio sospeso, se si volesse ritenere che secondo l'articolo 136 il giudice, malgrado la decisione di incostituzionalità deve applicare la legge, sarebbe perfettamente inutile ricorrere alla Corte costituzionale e non avrebbe senso la sospensione del giudizio che la legge costituzionale n. 1 dispone. Quindi lasciamo la Costituzione così com'è. Non la tocchiamo; facciamo il nostro dovere, ossia approviamo una legge la quale stabilisca come la Corte costituzionale debba essere composta e come debba funzionare. Vedrà la Corte costituzionale, vedrà la Magistratura quali sono gli effetti delle decisioni sulla costituzionalità delle leggi, alla stregua delle disposizioni già dettate nella Costituzione e nella legge costituzionale, senza che interveniamo noi in questo momento. Con questo non si impedisce che domani — ed in ciò mi riferisco a lei onore-

vole Sanna Randaccio — di fronte a casi che fossero rilevati in fatto e in diritto, su una legge la quale fosse stata creduta per un certo tempo valida e poi dichiarata nulla perchè incostituzionale, il Parlamento non possa prendere dei provvedimenti al riguardo. Non vi è bisogno che noi lo diciamo: è sempre nelle facoltà del Parlamento. Quindi pregherei gli onorevoli senatori di ritirare i loro emendamenti e lasciare l'articolo nella sua semplicità, così come era stato presentato dal Governo e accettato dalla Commissione, lasciando tutto il resto a quella che potrà essere l'attività della giurisprudenza e l'attività del Parlamento di domani.

JANNUZZI. E per la parte penale?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per la parte penale penso che siamo d'accordo Ma anche qui è inutile dirlo. Era qui vicino a me il senatore Porzio, che tutti conoscete come maestro di diritto penale, che si meravigliava dicendo che dal momento che la legge penale non esiste più è possibile che si possa dire che questa non abbia effetto retroattivo? Si è fatto il caso delle leggi speciali. Ma la situazione è diversa. L'articolo 2, quando si riferisce alla legge speciale, vuol dire che, se anche viene una legge generale la quale opera su quel campo, la legge speciale rimane. Ma quando è una legge speciale che è investita di ricorso per incostituzionalità e la legge è dichiarata nulla, gli effetti cadono. Allora non c'è bisogno che diciamo niente perchè, anche ai fini penali, se le leggi ordinaria e speciale sono attaccate di incostituzionalità, non è che viene una legge nuova ad abrogarle, ad abolirle. In effetti cadono tutte le conseguenze della legge penale. Se è sufficiente dire che basta una amnistia perchè cancelli il reato, come non può avere effetto ed efficacia l'aver dichiarato incostituzionale una legge di carattere penale?

Quindi pregherei, dopo queste dichiarazioni, anche l'onorevole Jannuzzi di ritirare il suo emendamento, perchè effettivamente non c'è dubbio che la dichiarazione di nullità di una legge penale, generale o eccezionale, la quale venga dichiarata incostituzionale, ha efficacia retroattiva in modo da distruggere ogni effetto penale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. Prima voglio rispondere all'onorevole Jannuzzi, il quale ha sollevato una questione molto delicata soprattutto con la lettura dell'articolo 2 del Codice penale, per quella parte che riguarda le leggi eccezionali o temporanee.

Ben ha detto il Ministro che la questione è assai diversa, perchè l'articolo 2 si occupa della successione delle leggi. Quello che ci riguarda è un caso del tutto eccezionale che si verifica quando la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una legge, o perchè non fatta secondo le norme della Costituzione, o perchè — come osservava acutamente il collega Salomone — in contrasto con i principi della Costituzione stessa. Se questo avviene, è evidente che crolla dall'origine tutta quella che è stata la procedura penale. Quindi la preoccupazione del collega Jannuzzi non ha motivo di sussistere.

Vengo al collega Sanna Randaccio. Credo che la risposta al senatore Sanna Randaccio sia nella stessa Costituzione. Infatti ci siamo tutti limitati a leggere la prima parte di tale articolo. Leggiamo anche il capoverso, che contiene, secondo me, la soluzione di tutti i problemi che sono stati posti: « La decisione della Corte » — cioè che dichiara incostituzionale una legge — « è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali », cioè o provvedano con legge, risolvendo il rapporto giuridico con tutte le conseguenze, oppure facendo una legge costituzionale che ristabilisca la legge dichiarata incostituzionale dalla Corte.

Quindi l'articolo 136, secondo capoverso, prevede anche il caso che l'amico Sanna Randaccio, con molta sagacia, ha posto in rilievo.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono nell'emendamento.

BOSCO. Intendo mantenere l'emendamento perchè ritengo che una votazione chiarisca la situazione anche se so *a priori* che l'emendamento sarà respinto.

JANNUZZI. Insisto nell'emendamento, ma prego che la prima parte sia messa in vota-

zione separatamente dalla seconda parte, perchè, eventualmente, il Senato potrebbe essere di diverso avviso sulla prima e sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione per divisione l'emendamento dei senatori Bosco e Jannuzzi. Rileggo la prima parte: « La cessazione di efficacia di una legge o di un atto avente forza di legge prevista dall'articolo 136 della Costituzione non produce effetto nei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme giuridiche dichiarate incostituzionali ».

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti la seconda parte che è del seguente tenore: « Se in base a una disposizione di legge dichiarata incostituzionale vi è stata sentenza penale di condanna, anche irrevocabile, cessano di essa l'esecuzione e gli effetti penali con le forme previste dall'articolo 578 del Codice di procedura penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Rileggo l'intero articolo 24 nel testo della Commissione, con le modifiche apportatevi:

Art. 24.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, viene, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, trasmessa di ufficio al Ministro di grazia e giustizia o al Presidente della Giunta regionale, affinchè curino la immediata pubblicazione del dispositivo della decisione stessa nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica, ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti* della Repubblica, ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione, ed è trasmessa ai Presidenti delle Camere.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 25.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, d'una Regione, può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di cinque giorni dalla notificazione

Al primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Zotta e l'altro del senatore Conti, soppressivi delle parole: « o di un atto avente forza di legge ». Lo stesso senatore Conti propone poi di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato ».

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Io vorrei domandare quali sono questi atti aventi forza di legge di una Regione. Mi pare che essi non esistano.

PERSICO, *relatore*. Come non esistono? La Sicilia ne ha fatti già tanti!

ZOTTA. Quella è attività regolamentare. Io desidererei sapere se la nozione di decreto legge o di decreto legislativo, che la Costituzione configura soltanto nei rapporti del Governo, attribuendo ad esso in determinate circostanze la facoltà di emettere decreti legge da essere poi convertiti in legge o decreti legislativi, cioè una facoltà legislativa, possa essere

anche ammessa per la Regione. Questo è il punto.

PERSICO, *relatore*. La Costituzione lo dice chiaramente.

ZOTTA. Lo dice, ma in riferimento allo Stato, al Governo.

PERSICO, *relatore*. No, anche riferendosi alle Regioni.

ZOTTA. L'attività legislativa è esplicata dal Parlamento ed in linea eccezionale dal Governo nei casi stabilito dalla Costituzione.

PERSICO, *relatore*. C'è la legislazione regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, ha molto valore questa sua osservazione, ma di fronte alla Costituzione che dice che la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, non è opportuno non disciplinare nella legge gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

PERSICO, *relatore*. La Sicilia ha già fatto molti decreti costituzionali.

PRESIDENTE. Non possiamo lasciare questa materia non disciplinata.

ZOTTA. Ma sembra che in questo modo si attribuisca alle Regioni un potere che esse non hanno, per il quale le Regioni dovranno avere una potestà normativa e potranno emettere norme di legge. Questo non è detto in nessuna parte della legislazione regionale.

AZARA. È detto nella Costituzione.

ZOTTA. L'articolo 134 intende riferirsi agli atti aventi forza di legge dello Stato.

AZARA. E delle Regioni!

ZOTTA. È una imprecisione di forma. La Costituzione va guardata nel suo insieme. Nel titolo V della Carta costituzionale che tratta delle Regioni e del loro potere normativo non si fa cenno di codesta facoltà. E la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, mentre per lo Stato parla di leggi o di atti aventi forza di legge, per la Regione parla soltanto di leggi e non menziona affatto gli atti aventi forza di legge.

AZARA. La Costituzione dice anche che le Regioni hanno facoltà e potestà legislative in un numero notevole di questioni.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. La preoccupazione che ha animato il collega Zotta, secondo me, è legittima ed è quella cioè di non dare di straforo alle Regioni una competenza ad emanare ordinanze di urgenza. Ora, è vero che nell'articolo 134 della Costituzione si parla anche di « atti aventi forza di legge » con riferimento promiscuo allo Stato e alle Regioni; ma la Costituzione bisogna interpretarla nell'insieme dei suoi articoli. E infatti, in sede *materiae*, cioè nell'articolo 117, allorquando si parla dei poteri normativi dati alle Regioni, non si dice nè « legge » nè « atto avente forza di legge », ma « norme legislative ». Per questo io propongo, onde eliminare il dubbio, che intendiamo dare alle Regioni un potere normativo diverso da quello stabilito dall'articolo 117, di qualificare l'atto normativo con le parole: « norme legislative ». In questo modo non si pregiudica il problema dei poteri delle Regioni, tanto più che in nessuno degli statuti regionali esistenti è stato riconosciuto al Consiglio regionale il potere di emanare decreti legge. Perciò propongo la dizione dell'articolo 117 e cioè « norme legislative ».

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA Osservo, a nome della Commissione, che non si possono usare le parole « norme legislative » anche per una considerazione di coordinamento con tutto il testo di questa legge. Infatti la formula proposta ricorre in un numero notevole di articoli tra i quali alcuni che sono già stati approvati.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. A me basta aggiungere, a quanto ha detto l'onorevole Azara, soltanto questo: la proposta dell'onorevole Bosco rappresenta un rimedio peggiore del male. Si complicherebbe una situazione che non si può rimediare se è vero che nell'articolo 134 della Costituzione sia un'espressione impropria. Ammettiamo ma se confondiamo anche di più parlando di norme legislative, come all'articolo 117 della Costituzione, invece che di atti aventi valore di legge, come all'articolo 134, non sappiamo

dove andremo a finire. Lasciamo le cose come stanno!

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Conti perchè trovo più logico che si disciplini specificamente, con termini diversi, quella che deve essere la portata del ricorso contro gli atti aventi forza di legge. Osservo al senatore Zotta e al senatore Bosco che, per esempio, la Sicilia, attraverso una sua legge di delega, sta eseguendo continuamente degli atti aventi forza di legge. Quindi ci troviamo di fronte ad atti di questa natura e, se non fosse prevista la possibilità del ricorso, lo Stato non potrebbe ricorrere quando questi atti venissero a ledere le leggi costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Conti al primo comma di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 25, sul quale non sono stati proposti emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Conti dopo il secondo comma: « La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente. entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Mastino e Oggiano propongono, nell'ultimo comma, di sostituire alle parole. « nel termine di cinque giorni dalla notificazione » le altre: « nel termine di dieci giorni dalla notificazione ». Essendo assenti i senatori Mastino ed Oggiano l'emendamento è decaduto.

CONTI. Dichiaro di fare mio l'emendamento dei senatori Mastino ed Oggiano.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Mastino e Oggiano, fatto suo dall'onorevole Conti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 25, così modificato: « Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale nel termine di dieci giorni dalla notificazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del testo modificato dell'articolo 25:

Art. 25.

La questione di legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o atto avente forza di legge, dello Stato può essere, a' sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene da detta legge o atto invasa la sfera delle competenze assegnate alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il senatore Azara ha presentato un testo modificato del primo e del secondo comma dell'articolo. Ne do lettura:

« La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato può essere, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto anzidetti invasa la sfera delle competenze assegnate alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

« La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 26 nel testo modificato dal senatore Azara accettato dalla Commissione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 26 del testo della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 26 nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi:

Art. 26.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato può essere, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n 1, promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto anzidetti invasa la sfera delle competenze assegnate alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o atto avente forza di legge, di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da tale legge o atto lesa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente

della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di cinque giorni dall'ultima notificazione.

A questo articolo, al primo comma, è stato presentato un emendamento soppressivo dal senatore Zotta delle seguenti parole: « o di un atto avente forza di legge ».

Il senatore Azara propone poi la seguente modificazione di forma al primo e secondo comma dell'articolo:

« La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge o da quell'atto lesa la propria competenza.

« La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o l'atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Nello stesso secondo comma vi è un emendamento del senatore Tessitori che propone di sostituire alle parole « entro il termine di sessanta giorni » le altre: « entro il termine di trenta giorni ».

Infine i senatori Mastino e Oggiano propongono di sostituire alle parole: « entro il termine di cinque giorni dall'ultima notificazione » le altre: « entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione ».

Avverto che l'emendamento Zotta deve intendersi superato dalla decisione adottata in sede di articolo 25.

BOSCO. Non essendo presente il senatore Tessitori faccio mio l'emendamento, soprattutto per dar modo alla Commissione di esprimere il suo punto di vista su una materia così importante.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. La Commissione mantiene il termine di sessanta giorni.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bosco se insiste nel suo emendamento.

BOSCO. Vorrei che la Commissione chiarisse se questo articolo sia o meno in armonia con l'articolo 2 della legge costituzionale n. 1. Non sollevo una questione di merito, ma chiedo semplicemente un chiarimento.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il senatore Persico a nome della Commissione.

PERSICO, *relatore*. L'articolo 2 della legge costituzionale, n. 1. nel secondo capoverso, stabilisce che l'azione può essere proposta, su deliberazione della Giunta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

Quindi è un errore quello del senatore Tessitori che ha preso in esame la prima parte dell'articolo nel quale si parla del termine di trenta giorni dalla pubblicazione di una legge dello Stato, mentre nel nostro caso si tratta di una legge della Regione e quindi il termine per proporre l'azione deve essere di sessanta giorni.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è un'altra: l'azione si promuove in trenta giorni ma si notifica in sessanta.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi pare che la Commissione abbia ragione in questo senso: il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale prevede il caso di una Regione che impugni la legge dello Stato quando la legge dello Stato invade la propria competenza. Il secondo comma prevede il caso inverso.

Nel primo caso vi è un termine di trenta giorni per promuovere l'azione e nel secondo questo termine è di sessanta giorni E poichè nell'articolo 27 del disegno di legge, che stiamo esaminando, siamo nel campo di una impugnativa fatta dallo Stato nei riguardi di una legge della Regione, il termine non può essere che di sessanta giorni.

PRESIDENTE. L'emendamento Tessitori, fatto suo dal senatore Bosco, è così ritirato.

Pongo ai voti il primo e il secondo comma dell'articolo 27 nel testo formulato dal senatore Azara.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Prego il relatore di dichiarare se accetta l'emendamento Mastino che sostituisce il termine di cinque giorni col termine di dieci giorni.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche io l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo comma con la modificazione proposta dal senatore Mastino:

« Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 27, quale risulta dalle modificazioni ad esso apportate:

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge o da quell'atto lesa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge o l'atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

Per le questioni di legittimità costituzionale di cui agli articoli 25, 26 e 27, è richiesto che le istanze che promuovono le questioni stesse contengano le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 20.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 21 a 24, per quanto applicabili.

All'articolo 28 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Il senatore Azara propone di modificare il primo comma così: « Per le questioni di legittimità costituzionale indicate negli articoli 25, 26 e 27, è richiesto che le istanze che promuovono le questioni stesse contengano le indicazioni ed i motivi indicati nel primo comma dell'articolo 20 ».

Il senatore Conti propone di sostituire alla dizione del primo comma la seguente: « I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 25, 26, 27, devono contenere le indicazioni e i motivi di cui al primo comma dell'articolo 20 ».

Il senatore Bosco propone di sostituire nel primo comma alle parole: « le istanze » le altre: « i ricorsi » e nel secondo comma di sostituire alle parole: « dagli articoli 21 a 24, per quanto applicabili » le altre: « dagli articoli 21 e 22 ».

Domando alla Commissione se accetta questi emendamenti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Conti, che assorbe quello presentato dal senatore Azara ed il primo presentato dal senatore Bosco. Accetta anche il secondo emendamento del senatore Bosco.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei dire una parola semplicemente per il coordinamento e non relativamente al merito, dal momento che la Commissione mi ha fatto l'onore di accettare l'emendamento proposto all'articolo 28.

PRESIDENTE. Lei ha presentato un articolo aggiuntivo, ovvero un articolo 28-*bis*, se non erro.

BOSCO. Certamente, ma all'articolo 28 vi sono due miei emendamenti, uno inteso a sostituire nel primo comma alle parole: « le istanze » le altre: « i ricorsi », ed è questa una variazione che è stata già accettata; il secondo emendamento tende a sostituire alle parole: « dagli articoli 21 a 24, per quanto applicabili » le altre: « dagli articoli 21 e 22 »

PERSICO, *relatore*. Dichiaro di accettare il secondo emendamento del senatore Bosco, all'articolo 28.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 28 nel testo formulato dal senatore Conti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo comma quale risulta dall'emendamento presentato dal senatore Bosco, sostituendo cioè le parole: « dagli articoli 21 a 24 per quanto applicabili » con le altre: « dagli articoli 21 a 22 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 28 con le modificazioni ad esso apportate e che rileggo:

Art. 28.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 25, 26, 27, devono contenere le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma all'articolo 20.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 21 e 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un articolo 28-*bis* proposto dai senatori Conci, Gelmetti, Raffeiner, Braitenberg, Carbonari, Mott, che è del seguente tenore:

Art. 28-*bis*.

Le disposizioni del presente capo come pure quelle dell'articolo 18 si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una Provincia.

Il senatore Conti, a sua volta, propone una modifica all'articolo proposto dal senatore Conci ed altri; vale a dire di sostituire alle parole: « dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5 », le altre: « della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ».

Il senatore Bosco ha infine presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 28:

« La decisione della Corte sulla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, promossa a termini degli articoli 25, 26 e 27, indica se la illegittimità si estenda a tutto l'atto legislativo, o a parte di esso, sempre nei limiti dell'impugnazione.

« La decisione è trasmessa alle autorità indicate nell'articolo 24, nei termini ed ai fini in esso previsti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Conci per illustrare più ampiamente le ragioni che lo hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo.

CONCI. Io avevo accennato che il disegno di legge in esame presenta una lacuna in quanto vi è bensì contemplato il potere legislativo delle Regioni, ma non vi si tiene conto della particolarità della Regione del Trentino-Alto Adige, dove lo Statuto speciale attribuisce una limitata facoltà legislativa anche ai Consigli provinciali, con riguardo alle speciali condizioni di quella Regione, con riguardo cioè agli allogeni della stessa.

Io avevo aggiunto che non ritenevo necessario di proporre degli emendamenti, mentre mi sembravano abbastanza chiare le disposizioni dello Statuto speciale della nostra Regione. Tuttavia, nella considerazione non essere mai soverchia la cura di rendere chiare le disposizioni delle leggi, specialmente di quelle di particolare importanza, noi ci siamo determinati a formulare degli emendamenti all'articolo 28 ed al successivo articolo 36, emendamenti i quali si propongono sia di pienamente chiarire il concetto della legge, sia di coordinarne le disposizioni con quelle dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. E siccome, in quanto le norme sulla Corte costituzionale riflettano le Regioni, dette norme rappresentano un complemento della struttura autonomistica delle Regioni stesse, e siccome vi è chi nelle tendenze autonomistiche crede di ravvisare prova od indizio di scarso o tiepido amore di patria, permetta l'onorevole Presidente, consenta il Senato che, analogamente a quanto con eloquente, calda parola qui diceva della sua isola il « Nestore » della nostra Assemblea onorevole Orlando, il rappresentante più anziano del Trentino con parola modesta, semplice ma sincera, qui solennemente dichiari che, malgrado le nostre aspirazioni autonomistiche, aspirazioni le quali sono state appagate mediante lo speciale statuto per la nostra Regione, la popolazione del Trentino non intende punto, non vuole essere in alcun modo seconda a nessun'altra nell'affetto, nella fedeltà, nell'incrollabile attaccamento a questa nostra grande madre patria comune (*vivi applausi*); a questa Patria che unisce ed affratella tutti gli italiani, dalle Alpi fino all'estremo lembo della Sicilia, a questa Patria alla quale si sono generosamente immolati i nostri Cesare Battisti, Fabio Filzi, Damiano Chiesa e tanti altri; a questa Patria la quale per noi era l'apice delle nostre aspirazioni, delle aspirazioni più ardenti della nostra, ora purtroppo tanto remota, giovinezza!

Onorevoli colleghi, all'indomani della vittoria italiana nella prima guerra mondiale io ebbi l'alto onore di portare, insieme al compianto barone Malfatti e all'onorevole Alcide De Gasperi, oggi Capo del Governo, al Capo del Governo di allora, onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il fervido, entusiastico omaggio del Trentino felicemente ricongiunto all'Italia; non esito ad affermare che gli stessi sentimenti, dei quali allora ci eravamo resi interpreti, perdurano tuttora e perdureranno anche in futuro nell'anima trentina.

Premesse queste dichiarazioni che ho ritenuto necessarie per dissipare qualsiasi equivoco in argomento, io prego il Senato di voler accettare gli emendamenti da me proposti. (*Vivi, generali applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta senz'altro gli emendamenti proposti dai colleghi Conci, Gelmetti, Raffeiner, Braitenberg, Carbonari e Mott. Li accetta perchè sono consoni agli articoli 82 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale Statuto, pur senza chiedere una Corte costituzionale autonoma, stabilisce il controllo della Corte costituzionale della Repubblica. Esso ha fissato che in tre casi si possa ricorrere alla Corte costituzionale: per violazione della Costituzione, per violazione dello Statuto speciale, per violazione dei princìpi di parità tra i gruppi linguistici. Lo Statuto ha stabilito altresì necessariamente (perchè questo Statuto ha una caratteristica tutta sua ed inconfondibile, e nulla ha a che vedere con gli altri Statuti, in quanto riflette la situazione speciale di questa zona di confine con le due lingue che hanno uguale diritto di cittadinanza, con le due provincie di Trento e di Bolzano che hanno i loro ordinamenti autonomi provinciali i quali rimangono vivi, tanto che, oltre alle leggi regionali, abbiamo anche le leggi provinciali), ha stabilito, dicevo, anche nel capoverso dell'articolo 82 che la Corte costituzionale si può adire per impugnare, da parte di uno dei due Consigli provinciali, una legge regionale, oppure da parte del Consiglio regionale la legge provinciale, o da parte di uno dei Consigli provinciali la legge provinciale dell'altra provincia.

Ed allora l'emendamento può essere approvato senz'altro. Una sola correzione di forma devo fare. L'onorevole Conci ha detto che lo Statuto del Trentino-Alto Adige è approvato

con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5. La formula non è esatta, perchè effettivamente non ci fu una approvazione. È la legge 26 febbraio 1948, che ha dato vita allo Statuto. Quindi si deve dire: «la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, concernente lo Statuto», perchè non è una legge che approva lo Statuto, ma è una legge che crea lo Statuto. Ciò rende anche più simpatica la dichiarazione che con tanto affetto verso la Patria comune ha fatto testè il senatore Conci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si associa alle dichiarazioni del senatore Conci e del Presidente della Commissione, in quanto le ha già approvate quando il senatore Conci prospettò la necessità che questa legge si occupasse di questa materia che era già contenuta nello Statuto dell'Alto Adige-Trentino.

Quindi approvo pienamente l'emendamento, che era stato del resto preparato d'accordo col Governo, ed accetto anche la modifica introdotta dall'onorevole Conci ed accettata dalla Commissione. di riferirsi alla legge costituzionale e non allo Statuto, perchè fu la legge costituzionale che ha creato lo Statuto stesso. Quindi sono d'accordo nella correzione dell'emendamento. Si dà così la possibilità dello sviluppo delle attività legislative della Regione e delle provincie, lasciando alla Corte costituzionale italiana, unica Corte costituzionale, il regolamento di tutte le questioni che possono sorgere.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione questo articolo 28-*bis* io vorrei domandare alla Commissione se, rispetto alla collocazione degli articoli, l'articolo aggiuntivo del senatore Bosco debba andare prima dell'articolo del senatore Conci.

PERSICO, *relatore.* L'articolo aggiuntivo del senatore Bosco deve precedere l'articolo 28-*bis* del senatore Conci.

PRESIDENTE. Con questa intesa do lettura dell'articolo 28-*bis* proposto dal senatore Conci con la modificazione avanzata dal Presidente della Commissione, già contenuta nell'emendamento del senatore Conti ed accettata dal Governo. «Le disposizioni del presente capo come pure quelle dell'articolo 18 si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed i suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una Provincia».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo aggiuntivo del senatore Bosco:

«La decisione della Corte sulla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, promossa a termini degli articoli 25, 26 e 27, indica se la illegittimità si estenda a tutto l'atto legislativo, o a parte di esso, sempre nei limiti dell'impugnazione.

«La decisione è trasmessa alle autorità indicate nell'articolo 24, nei termini ed ai fini in esso previsti».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Approvando questo articolo da me proposto, sorge la necessità di rivedere in sede di coordinazione la formula dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA Onorevole Presidente, dovremmo ora passare alla discussione dell'articolo 29 che tratta una questione delicata, difficile e sul quale sono stati presentati tre emendamenti, sui quali i proponenti insistono. Io la pregherei stante anche l'ora tarda, di volere rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. La discussione su questo disegno di legge è rinviata a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

BORROMEO, *segretario:*

Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e della marina mercantile: sul ritardo dei lavori di ricostruzione del porto di Savona, gravissimamente danneggiato per cause di guerra, e sulla urgenza di provvedere con adeguato finanziamento a completare la riparazione delle banchine e particolarmente a rimettere in efficienza l'attrezzatura meccanica, che è andata perduta nella proporzione del 69 per cento e la cui attuale deficienza ha messo il porto di Savona, il quale sulla base del traffico complessivo tiene il secondo posto negli empori marittimi italiani, in condizione di inferiorità rispetto ai concorrenti porti esteri, con danno alla economia generale della Nazione. Si osserva che i traffici destinati a passare dal porto di Savona o da quello di Genova non possono essere assorbiti da altri porti italiani, sicchè, ove persistesse la loro difficoltà di recezione, sono fatalmente destinati ad essere assorbiti dai concorrenti porti stranieri del Mediterraneo o dell'Atlantico. Infine si osserva che ilpo rto di Savona è il naturale porto di sbarco delle merci destinate alla vasta zona piemontese, ricca di imprese industriali e commerciali, sicchè le condizioni di minorità dell'emporio marittimo si ripercuotono sulla ripresa anche delle attività della regione vicina.

CAPPA, VARALDO, GUGLIELMONE, BOGGIANO PICO, SARTORI, TOSELLI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se e quali provvedimenti voglia adottare per rettificare il tronco della linea ferroviaria che dalla fermata di S. Panagia perviene alla stazione centrale di Siracusa, attraverso un largo arco di circolo e che costituisce un anello ferroviario che stringe e soffoca la città di Siracusa, attraversandone le principali vie di accesso, costringendo il traffico a frequenti, dannose interruzioni, e staccando dalla città la popolosa frazione di S. Lucia; e se non ravvisormai la necessità di dare finalmente esecuzione al progetto, già da decenni studiato dai competenti uffici e tecnicamente pronto, in virtù del quale è stabilita una variante alla linea ferroviaria che, staccandosi dai pressi del passaggio a livello Scala Greca ed imboccando una galleria da costruire sotto la terrazza Taracati, in rettilineo, verrebbe a sboccare nei pressi della stazione centrale, evitando così il lungo percorso che costeggia il mare intorno alla linea (Scala Greca - Cappuccini - S. Lucia) e liberando la città dal soffocante anello e dalle continue interruzioni delle grandi vie di accesso, ottenendo nel contempo una evidente e notevole economia della spesa di esercizio, che affrancherebbe quella delle opere in galleria.

DI GIOVANNI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga riguardoso verso il Senato:

— assicurare il Senato di avere invitato con circolari i Provveditori alle Opere pubbliche a tenere in particolare considerazione le segnalazioni e le richieste di lavori che venissero da parte di parlamentari;

— e diramare invece con circolari segrete e con categoriche istruzioni che nessuna comunicazione debba essere data, neanche verbalmente, a chicchessia, sulle cifre delle erogazioni e sull'ordine di riparto dei lavori da lui stabiliti ed assegnati, a suo dire, a chi è stato più sollecito ed ha usato maggiori pressioni;

— ed ancora se ritenga il principio delle più insistenti richieste il suo metodo di governo, o il metodo più adatto per disporre delle somme destinate a lenire la disoccupazione, ripartite invece senza tener presenti le esigenze della disoccupazione o un piano organico di ricostruzione, ed ancora più senza che il Parlamento sia edotto di nulla.

MAGLI.

Al Ministro del commercio estero, per sapere se è vero, e per quali imprecisate ragioni, che danneggerebbero tutto il popolo del Mezzogiorno d'Italia:

— che si delinei la minaccia di una importazione di settantamila quintali di tabacchi orientali dall'estero,

— e se il Ministro si rende conto che un tale fatto porterebbe alla disoccupazione irreparabile centinaia di migliaia di lavoratori italiani che trovano lavoro e pane in quella produzione.

Il Ministro sa che ogni chilo di tabacco assicura tra attività agricola ed industriale ai braccianti due giornate lavorative, e che sette milioni di chili di tabacco importato sottraggono al popolo 14 milioni di giornate lavorative?

E come pensa di riparare a questo suo programma inteso a creare tanta disoccupazione, contrariamente al parere ed all'indirizzo dell'amministrazione tecnica dello Stato, che, per ragioni tecniche, ha limitato sempre la importazione a solo un milione di chili?

Ed infine si è reso conto il Ministro che il gigantesco sviluppo di tale industria in Italia impone ai governanti il dovere di curare le esportazioni di tale prodotto, come nel recente passato, anzichè la importazione, reclamata forse o da minuscoli gruppi interessati o da snobisti che preferiscono le sigarette estere, che del resto non mancano sul mercato italiano?

MAGLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se ritenga legittimo il divieto opposto in alcune città alla partecipazione dei labari comunali ad una cosidetta manifestazione per la pace, avvenuta in quelle città il 13 febbraio scorso ed in caso affermativo quali provvedimenti ritenga siano da prendere contro i Sindaci che hanno contravvenuto a tale disposizione.

BRACCESI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quali intramettenze ostacolino o ritardino la costruzione del ponte sul Savio in località Monte Castello (strada n. 71), per i cui lavori è stato approvato il progetto e sono stanziati i fondi e il cui ritardo paralizza il traffico e aggrava la disoccupazione.

BRASCHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni del ritardo frapposto nella progettazione e inizio dei lavori di ricostruzione del ponte « Logaccio » presso Sarsina (strada numero 71), la cui esecuzione è urgentemente reclamata dalle necessità del traffico e dalla grave disoccupazione.

BRASCHI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti d'interesse pubblico intenda adottare verso la Società mineraria la « Pertusola » che col trattamento del piombo e dello zinco attualmente praticato compromette irreparabilmente l'agricoltura locale e danneggia il patrimonio zootecnico. Le miniere di detta società « Arenas » e « Su Zurfuru » scaricano rilevanti quantità di fanghiglia mineraria nel fiume Riu Mannu senza che siano compiuti i lavori d'arginamento richiesti dalla tecnica, compromettendo irreparabilmente l'ortofrutticoltura della zona che è la principale risorsa del comune di Fluminimaggiore (Cagliari) e corrompendone le acque. Per conoscere per quali ragioni, nonostante che le laverie delle miniere siano state chiuse in seguito ad accertamenti fatti sul posto da una Commissione composta da un ingegnere del Corpo delle miniere, da un funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura, da uno del Genio civile e da uno dell'Igiene e sanità, queste siano state riaperte senza che i lavori, per i quali la Società si era impegnata, siano stati eseguiti.

LUSSU.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sono a sua conoscenza gli impedimenti frapposti all'esercizio della libera docenza nelle Università da parte di degni istituti che dovrebbero invece sorreggere l'insegnamento pareggiato, così ricco di tradizioni culturali e didattiche e così gradito agli studenti che trovano largo corrispettivo di scienza e di pratica professionale alla fiducia in esso liberamente riposta; e quali solleciti provvedimenti intenda adottare perchè i liberi docenti possano tenere, ogni anno, i loro corsi di insegnamento agli studenti, così come prescrive la legge.

CASO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se, in vista della progettata riforma della burocrazia, non ritenga opportuno proporre al Parlamento la proroga dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 282, soprattutto per consentire ai dipendenti dello Stato di richiedere la eventuale dispensa dal servizio in condizioni di parità con i colleghi che, in seguito alla riforma, verrebbero sistemati su base economica e di carriera certamente migliore e per evitare, di conseguenza, tardivi e non sempre efficaci provvedimenti di sanatoria amministrativa.

L'interrogante tiene a rilevare oltre tutto che l'efficacia della legge anzidetta, che va a scadere nell'aprile prossimo, sarebbe pressochè neutralizzata dall'interesse dei dipendenti statali a continuare il servizio in attesa della riforma e ciò in contrasto all'intenzione dello sfollamento propugnato dal Governo dei quadri dell'Amministrazione dello Stato.

CASO.

PRESIDENTE. Avverto che il Senato si riunirà nuovamente, in seduta pubblica, domani venerdì 11 marzo, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

CADORNA. – *Al Ministro della difesa.* — Se, di fronte agli evidenti errori di fatto contenuti nella requisitoria del Pubblico Ministero del Tribunale militare di Roma testè resa pubblica dalla stampa quotidiana ed alla sentenza che ha mandato assolti da gravissime imputazioni i generali Roatta e Carboni (errori clamorosamente emergenti dal confronto con le conclusioni della Commissione d'inchiesta nominata il 19 ottobre 1944 dal Ministero della guerra), il Ministro della difesa possa fornire al Senato la prova che il relativo giudizio si è svolto in rigorosa aderenza alle particolari e molteplici esigenze dell'importantissimo argomento, e sopratutto della giustizia demandata ai tribunali militari in difesa dei princìpi dell'onore e del dovere che sono il primo fondamento di qualsiasi esercito.

PALERMO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritengano necessario, in seguito all'assoluzione dei generali Roatta, Carboni, ed altri, al fine di illuminare la pubblica opinione sulle cause che portarono il Paese alla disfatta, di pubblicare la relazione d'inchiesta per la mancata difesa di Roma.

GASPAROTTO. – *Al Ministro della difesa.* — Sulle risultanze della istruttoria esaurita dal Tribunale militare territoriale di Roma nei riguardi dei generali Roatta, Carboni ed altri.

CINGOLANI. – *Al Ministro della difesa.* — Sulle risultanze della istruttoria esaurita dal Tribunale militare territoriale di Roma nei riguardi dei generali Roatta, Carboni ed altri.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti